

Doc. N. **557/6**



DECLASSIFICATO
cfr. Lett. UR. 3541 / 2018
DEL 4/6/2018 PROC. REP. PERUGIA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

18 MAR. 2016

Prot. n. **1755**



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO - R O M A

Nr.125/RM2/H2-12/

Roma, 21 maggio 1993

OGGETTO: operazione TACITO.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

R O M A

(C.A. Dott. Giovanni Salvi)

Fa seguito alla precedente corrispondenza pari oggetto di questo ufficio.

Fa riferimento alla richiesta di accertamenti formulata dalla S.V. con nota del 29 aprile u.sc.-

Come da richiesta verbale della S.V. si trasmette copia della documentazione qui di seguito meglio indicata:

- sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sez. II nel procedimento penale contro CALLERI DI SALA Edoardo ed altri;
- sentenze del Tribunale di Roma, della Corte di Appello di Roma e della Suprema Corte di Cassazione, nel procedimento penale contro ADDARIO Tommaso;
- sentenza della Corte di Appello di Roma nel procedimento penale contro DE VEALI LEVI MAYER Elena Fausta e MARCHINI Alfio;

IL DIRIGENTE DEL CENTRO OPERATIVO
Ten. Col. Domenico Di Petrillo

A/A

1

FALDONE
4 ~~██████████~~



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia**

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

**ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO**

PAG. _____

*Sent. ord. 11/6/81
c/ Adolfo Tommaso
ed altri*



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO

PAG. _____

Sent. ord. _____
C/ Addario



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO

PAG. _____



58)

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia**

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

**ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO**

PAG. _____

Sent. Corte Cassazione



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO

PAG. _____

Sent. Trib Roma
18/5/84



60

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia**

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

**ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO**

PAG. _____

*Sent. C. A. Roma
Calleri d. Sala
12/9/86*



62

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

* * *

Direzione Distrettuale Antimafia

Procedimento n. 1/94 D.D.A.

ATTO
PRODOTTO
AL DIBATTIMENTO

PAG. _____

Sent. C. A. Roma

1.12.88

CASSAZIONE

N. 9687/85 Reg. Gen.

Sentenza N. 3110/88

209

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PD

Data sentenza

Il 17 giorno del mese di GIUGNO dell'anno 19 88

Data deposito

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Estensore dr. Gus.

SEZIONE PRIMA PENALE

Renato Carmelo Calderone

composta dai signori Magistrati :

- 1. RENATO CARMELO CALDERONE Presidente
- 2. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere
- 3. MARIO ANTONIO LICATA »

add, 19

inviato estratto esecutivo a :

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore generale Dott. Antonio Biistro

Segretario
e con l'assistenza del ~~Cancelliere~~ Signor Mane Serri

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

add, 19

SENTENZA

redatta scheda casellario

nel procedimento penale a carico di

1) CALLERI DI SALA EDUARDO MERO e
Selvino il 23.3.1927 eletto dom. clo
lo studio dell'Aw. Carlo D'Agostino
lung. u della Vittorie 3 - Rome
libero presente

Campione penale

art.

Ricorso per Cassazione pro-

posto da :

Aw. Carlo D'Agostino di Rome e Aw.
Cesare Zeccone Vie Ebe Souver 11 - Torino
Entrambi di fiducia

2) LIONISI MARCELLO nato a Rome il
 14/9/1928 elett. re dom. c/o Av. Aldo
 Romeo - Via P. Bonardi - Colonna 3 -
 Rome

Deceduto

Rie PG

3) MONASTEROLO ENRICO nato a Savignie
 X no il 25/6/1912 elett. dom. in Luco
 Via 28 Aprile, 5

libero presente

Rie 66^{3/4}

Av. Savino Pene - Via Trento 2 - Savignie
 4) CRISCUOLO GIUSEPPE nato a Costelle
 mare di Stabbie il 20/5/1912 elett. dom.
 in Rome Via Amelio Friggeni, 74.

libero presente

Av. Savino Pene - Via Trento 2 - Savignie

os
 pie PG

5) MALVETANI TERENCE nato a Stroncone
 il 7/6/1925 elett. dom. c/o Av. Benigno
 Benecchini - via in Lucina 10 - Rome

libero presente

Av. Gilberto Gatteschi di Rome
Di fiducia

6) CAVINI LORENZO nato a Firenze il
2/4/1308 elett. dom. c/o lo studio del
l'Av. Pietro Morite viale Angelico 38 -
Rome

Deceduto

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale

N. 1 copie autentiche / uso studio

N. 56 fasciate ciascuna

Diritti L. 16.000

Ricerca L. —

senza / senza urgenza all'Avv. / Sig.

Roma, 28 APR. 1989

IL SEGRETARIO



Capp'

[Signature]

Re
di
Re
15

7) BORGNA GIOVANNI nato a Genova il
2/12/1911 elett. dom. c/o lo studio del
l'Av. Pietro Morite viale Angelico 38 -
Rome

libero agente

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale

N. 1 copie autentiche / uso studio

N. 65 fasciate ciascuna

Diritti L. 16.000

Ricerca L. —

senza / senza urgenza all'Avv. / Sig.

Roma, 29 APR. 1989

IL SEGRETARIO



Appella

[Signature]

Re
di
Re
15

Av. Pietro Morite di Rome
Di fiducia

8) DEGLI ESPOSTI LAGOBERTO nato a
Bologna il 8/5/1821 elett. dom. c/o lo
studio dell' Av. Pietro Morite viale
Angelico 38 - Rome

libero agente

Av. Pietro Monte di Rome
Di fiducia

Re
dif.
Re 86

3) GIRAUDI GIOVANNI nato ad Asti il
17/12/1815 elett. dom. c/o lo studio del
l'Av. Pietro Monte di Rome Viale
Angelico 38.

libero esente

Av. Pietro Monte di Rome
Di fiducia

10) MIRANDOLA DOMENICO nato a Bovolenta
il 25/8/1822 elett. dom. c/o lo stu-
dio dell' Av. Pietro Monte Viale An-
gelico 38 - Rome

Deceduto

Re
dif.
PG

11) PEDUZZI VITALIANO nato a Milano
il 12/1/1808 elett. dom. c/o lo studio
dell' Av. Pietro Monte Viale Angelico
38 - Rome

libero esente

Aw. Pietro Monte di Rome

Di fiducia

12) BIONDATO EZIO ~~X~~ nato e Padova il 6/4/21

PG elem. dom. c/o lo studio dell' Aw. Pie

Monte Viale Angelico 38 - Rome

libro esente

Aw. Pietro Monte di Rome

Di fiducia

13) SENIN ANGELO nato e Trieste il ~~X~~

PG 14/10/1897 elem. dom. c/o lo studio

dell' Aw. Pietro Monte Viale Angelico

38 - Rome

libro presente

Car

Aw. Pietro Monte di Rome

Di fiducia

14) TRAPANI GIUSEPPE nato e Palermo ~~X~~

il 1/1/1892 elem. dom. c/o lo studio

dell' Aw. Pietro Monte Viale Angelico

38 - Rome

Decaduto

15) BELLA VISTA CACTAGIRONE CAMILLO

nato a Rome il 14/11/1937 elem. dom.
in Rome c/o lo studio dell' Aw.

Franco Coppi via dei Condoni 48
Libano continuace

Aw. Franco Coppi di Rome

Di fiducia

16) GAMBACORTA CARINO nato a Terni

il 10/5/1912 elem. dom. c/o lo studio
dell' Aw. Franco Coppi via dei Con-
doni 48 - Rome

Libano continuace

Aw. Franco Coppi di Rome

Di fiducia

17) GUERRIERI GIUSEPPE nato a Perugia

il 17/4/1920 elem. dom. c/o lo studio
dell' Aw. Pietro Monte viale Angelico
38 - Rome

Libano continuace

Aw. Stefano Zaganelli di Perugia

Aw. Franco Coppi di Rome

Entrambi di fiducia

Ricordi PG

7
215

19) PENNACCHIO MAURO nato a Cervello il
2/2/1923 elet. dom. c/o lo studio
dell'Av. Pietro Nocera viale Angelica X
38 - Roma

libero comune

Av. Franco Coggi di Roma

• Entrambi di fiducia

20) FERRARI ENZO nato a Cameggio
il 14/4/1924 elet. dom. c/o lo studio
dell'Av. Rinaldo Teddei via Colonna
7 - Roma

PG libero comune

Av. Rinaldo Teddei di Roma

Av. Dino Felisetti di Reggio Emilia

• Entrambi di fiducia

21) NEZZO ALESSANDRO nato a Sestri il
27/6/1920 elet. dom. c/o lo studio dell'
Av. Adolfo Gatti via Condotti 8 - Roma

PG libero comune

Av. Adolfo Gatti di Roma

Av. Giovanna Corio di Roma

• Entrambi di fiducia

21) CALTA GIRONE GAETANO nato a Rome

X il 30/12/1928 elett. dom. c/o lo studio
 X dell' Av. G. Giusti Via delle Concilie,
 nove - Rome

libero comune

Av. Riccardo Olivo di Rome

Av. Giusti di Rome

Dr. fiducia

22) FRANCESCO BELLA VISTA CALTA GIRONE

X nato a Rome il 18/2/1938 elett. dom.

c/o lo studio dell' Av. Foschini e Av.
 Olga Greion via Lario 6 - Rome

libero comune

Av. Olga Greion di Rome

Dr. fiducia

23) BELLI ARCA NGELO nato a Rome

X il 18/10/1935 elett. dom. c/o l' Av. Adolfo
 Gotti via Condotti 8 - Rome


libero comune

Av. Adolfo Gotti di Rome

Av. Giovanni Comis di Rome

Dr. fiducia

24) MARCHINI ALFIO nato e Citte della
 Biene il 6/3/1812 elem. dom. c/o
 lo studio dell' Av. Leteghete via
 Forte Brucione 14 - Rome




Libero Amante

25) SOFIA CORRADO nato e Torino il
 28/4/1825 elem. dom. c/o l' Av. Roberto
 Remproni via delle Concilione
 24 - Rome

Libero comune

Av. Roberto Remproni di Rome
 Di fiducia

26) SOMMA FAUSTINO nato e Veggio Basili-
 cete l' 11/3/1835 elem. dom. c/o lo stu-
 dio dell' Av. Carlo Appelle Biene
 delle Liberte 13 - Rome



Libero comune

Av. Carlo Appelle di Rome
 Di fiducia

APPELLANTI

contro la sentenza del Tribunale
di Roma in data del 18-18/5/1984
con la quale

IN FATTO E DIRITTO

La "notitia criminis" relativa al procedimento di che trattasi
si può fare risalire ad un articolo del quotidiano "La Repubblica"
del 20/6/1977, cui seguì un'interrogazione parlamentare e,
poi, un esposto dei fratelli Caltagirone in data 5.7.1977, di-
retto all'autorità giudiziaria, col quale si chiedeva che sui
fatti di cui all'interrogazione fosse svolta la più severa e
penetrante indagine.

In data 16/1/1978 la Banca d'Italia faceva rapporto al Procura-
tore della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 2, 2° comma
C.p.p. e trasmetteva la prima relazione ispettiva del 4/1/1978.

Il 12/1/1978 il P. M. richiedeva il G. I. di procedere ad istruttoria formale a carico di Arcaini (amministratore delegato dell'Italcasse) per i delitti di cui agli art. 314 e 479 c.p. impugnazione poi stesa, dopo l'acquisizione della relazione ispettiva definitiva della Banca d'Italia del 4/7/1978, ai membri del Consiglio di Amministrazione e della Giunta dell'Iccri, dei sindaci dell'Istituto e degli industriali beneficiari dei finanziamenti ritenuti illeciti.

Il 24/4/1979 il G. I. disponeva che venisse separato il procedi-
mento per finanziamenti a gruppi politici ed altri soggetti

11
21

(c.d. fondi neri, conclusosi, relativamente alla fase istruttoria, con ordinanza-sentenza del 31/5/1982) ed il presente processo concernente la falsificazione dei bilanci, l'erogazione di particolari compensi (detti "omaggi" ai Consiglieri di Amministrazione, Sindaci e Direzione Generale), e la concessione di finanziamenti irregolari ad imprenditori ed industriali.

L'istruttoria, complessa e travagliata, si concludeva con sentenza-ordinanza dell'undici giugno 1981.

Venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati come in epigrafe specificati: Calleri di Sala Edoardo, Dionisi Marcello, Carra Enrico, Venturini Pietro, Monasterolo Enrico, Criscuolo Giuseppe, Cavini Lorenzo, Borgna Giovanni, Degli Esposti Dagoberto^{no}, Ferrari Enzo, Ferraro Giovanni, Gambacorta Carino, Garofoli Corradino, Giraudi Giovanni, Guerrieri Giuseppe, Malvetani Terenzio, Mirandola Domenico, Nezzo Alessandro, Peduzzi Vitaliano, Pennacchio Mauro, Riondato Ezio, Senin Angelo, Trapani Giuseppe, Pilla Franco, De Leali Levi Mayer, Caltagirone Gaetano, Bellavista Caltagirone Francesco, Bellavista Calatagirone Camillo, Belli Arcangelo, Marchini Alfio, Aloisi Carlo, Sofia Corrado, Ravello Lei Fiorenzo, Somma Faustino, Fossati Belloni Felice, Einaudi Mario e Wehrli Victor.

Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma in data 19 maggio 1984.

Avverso la sentenza proponevano rituale appello il P.M. e tutti gli imputati tranne il Carra, il Venturini, il Ravello Lei, l'Einaudi, il Pilla, il Garofoli, e l'Aloisi (per il quale era stato applicato l'art.150 c.p.).

Non hanno presentato i motivi di gravame Fossati Belloni Felice e Wehrli Victor.

Sono deceduti nelle more del giudizio il Dionisi, il Cavini ed il Mirandola.

Prima di esporre le articolate doglianze delle difese degli imputati, si ritiene opportuno, per una migliore e contestuale lettura delle stesse, procedere ad una sintesi della motivazione della sentenza di primo grado.

La sentenza, premessa la natura pubblica dell'I.C.C.R.I. (a riguardo fa proprie le argomentazioni della sentenza della Corte di Cassazione n° 2969 del 22/11/1978, che si era pronunciata in via interlocutoria in sede ^{di} "impugnazione dei mandati di cattura") definisce il bilancio dell'Istituto come atto pubblico e ritiene applicabile in ordine alle falsificazioni relative la norma di cui all'art. 479 c.p. affermando la responsabilità di Calleri di Sala e Dionisi per il capo A, n.ri 1 e 2 (in quanto le contestate mancate registrazioni di bilancio, finalizzate ad operazioni illegittime e quindi chiaramente intenzionali, integrano gli estremi del falso per omissione).

Per quanto concerne le altre imputazioni di cui al capo A)

(n.ri 3,4 e 5), alla luce della deposizione del teste Desario (Ispettore Banca d'Italia), poichè vi era stata soltanto una tecnica di compilazione del bilancio, non coerente con la normativa vigente in materia, che ha portato ad una minore limpidezza, senza attuare, peraltro, un'alterazione dello stato patrimoniale ed economico dell'Istituto, il Tribunale ha assolto tutti gli imputati con formula piena (ritenendo incante qualsiasi modificazione e omissione dolosa della situazione dell'ente, che il bilancio deve riassumere ed esprimere). Ciò per quanto concerne gli amministratori.

Relativamente al collegio sindacale, il Tribunale, dopo aver premesso che il controllo contabile ha carattere prevalentemente formale, non dovendo i sindaci accertare la piena rispondenza delle risultanze delle scritture contabili all'operazioni realmente compiute, e sottolineato che gli ispettori hanno impiegato vari mesi per porre in luce gli "accorgimenti" ed i "frenetici movimenti di mascheramento contabile", assolve con formula piena i sindaci Carra e Venturini in quanto la limitata durata del loro incarico induce ad escludere che gli stessi ^{fanno} consapevoli e sostanzialmente partecipi delle falsità in bilancio di cui al capo A, n.ri 1 e 2. mentre assolve con formula dubitativa i sindaci Criscuolo e Monasterolo.

Per quanto concerne il peculato aggravato continuato per i c.d. omaggi ~~o~~ rimborso forfettario di spese secondo le tesi

difensive) (Capo B n.ri 2, 3 e 4), il Tribunale afferma che
va configurato come peculato per appropriazione (la
contestazione era di peculato per distrazione per aver
conferito al Calleri di Sala mandato a liquidare omaggi a
consiglieri, sindaci, giunte e direzione generale nel 1975,
1976 e 1977).

Si contesta la natura di rimborso spese, e; quindi, la
competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare a
riguardo. Dalla detta imputazione si assolvono Garofoli e
Ferraro e si riafferma la responsabilità di tutti gli altri
precessori di "omaggi".

Capo C (imputazione di peculato aggravato continuato per
membri della Giunta e Consiglio in ordine ai finanziamenti
irregolari, perchè non compatibili con il dettato statutario
e con le finalità dell'Istituto).

Si addebitano sostanzialmente ad Arcaini e si assolve il
Calleri di Sala per insufficienza di prove; gli altri con la
formula perchè il fatto non costituisce reato.

Capo D). (concorso dei sindaci dell'Istituto negli stessi
peculati). Si evidenzia che non hanno diritto di voto e non
partecparono alle delibere incriminate.

Quindi, assoluzione per non aver commesso il fatto per
Criscuolo, Carra e Monasterolo - Capo N). Concerne il
concorso negli stessi reati degli industriali - imprenditori
beneficiari dei finanziamenti. (contestazione: "poichè

11 22
facendo opera di istigazione, così convincendo i pubblici funzionari dell'I.C.C.R.I., raggiungevano tra loro un accordo di guisa che venivano instaurate pratiche di finanziamento ed erogata agli istanti ingenti somme").

La sentenza afferma che la ^{parte} quota dell'istigazione non è stata raggiunta e si ipotizza una particolare forma di concorso morale nei riguardi dell'operatore economico che sapendosi in gravi difficoltà finanziarie ed avuta cognizione delle tendenze dilapidatrici di un amministratore o dirigente di un ente pubblico bancario, avanzi richiesta di prestito, e lo ottenga nella previsione di non restituirlo. Quindi, assoluzione per insufficienza di prove (fatta eccezione per l'Aloisi, l'Einaudi ed il Ravello Lei), non potendosi escludere che gli imputati (non) abbiano operato con detto specifico atteggiamento psicologico.

Sintesi dei motivi di gravame.

1) Calleri di Sala Edoardo, Presidente dell'I.C.C.R.I. dal 1968 al 1978, veniva dichiarato colpevole: del reato sub A) n.ri 1 e 2 (falso ideologico continuato in bilancio, omettendo di contabilizzare disponibilità economiche costituite in riserve occulte per 30 miliardi, non esponendo riserve per 74 miliardi e per 78 miliardi, non recuperando rendite per 45,9 miliardi e 8,1 miliardi, e spese per 1,9 miliardi e 4 miliardi); del reato sub B) n.ri 2,3 e 4 (peculato continuato aggravato per avere liquidato "omaggi"

Healy

in favore di consiglieri, sindaci, giunta e direzione generale); del reato sub F) n.ri 1 e 5 (peculato continuato aggravato: avendo usufruito di due dipendenti e di un'automobile messi a disposizione della Cassa di Risparmio di Torino e pagati con denaro dell'I.C.C.R.I.; nonchè, per avere, in violazione delle norme statutarie, autorizzato un fido di f.142.000.000 in favore di Somma Faustino). Subita condanna: per capo A) ad anni 3, mesi 6 di reclusione, di cui tre condonati; per B) ed F), unificati per continuazione, ad anni 3, mesi 6 di reclusione e f.600.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici; veniva assolto per insufficienza di prove del reato sub B) n.1 (liquidazioni ad Arcaini e Cappello), dai reati sub C) (deliberazione finanziamenti a Società e gruppi, in violazione delle norme statutarie e senza valutare la solvibilità dei beneficiari), nonchè del reato sub F) n.2 (peculato aggravato per aver distratto f.100.000.000 dal Fondo Erogazione Consiglio per consegnarli a Don Emilio Pennati).

Nei motivi si contesta, anzitutto, la natura pubblicistica dell'Italcasse per escludere, poi, che possono essere ipotizzati reati di falsità ideologica in atti pubblici e di peculato.

I bilanci dell'Italcasse, anche qualora avessero esposto fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società ovvero avessero occultato

* bilanci dell'ente;

- 4) l'indicazione delle somme nella denuncia dei redditi da parte del dott. Monasterolo con la clausola specifica (corrispettivo di carta libera circolazione).

Per le suesposte considerazioni la formula assolutoria doveva essere perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato.

In via di ulteriore subordinate qualificare l'imputazione di cui al capo B) n. 2, 3 e 4 come violazione degli art. 2389 e 2630 cpv. n.1 C.C. in relazione all'art.92 Legge bancaria da ritenersi estensibile a tutte le aziende di credito, e trattandosi di ipotesi di reato compreso nella previsione del D.P.R. n.744/1981, dichiararsi non doversi procedere per amnistia.

Si fa, infine, un'acuta disamina delle norme di cui agli artt. 5, 40 e 41 delle legge bancaria e dell'art. 92 legge bancaria ^{non} anzichè degli artt. 2621 e 2630 (che in ultima analisi si riterrebbe di ravvisare).

- 3) Criscuolo Giuseppe (Presidente del Collegio Sindacale dal 1973).

- 4) Malvetani Terenzio (Consigliere Amministrazione).

Il Sindaco Criscuolo ed il Consigliere di Amministrazione Malvetani rispondono di peculato in relazione alle somme deliberate dal consiglio a titolo di "omaggio" (Capo B, n.ri 2,3 e 4). Condanna, con generiche, ad anni 2, mesi 4 di reclusione e f.300.000 di multa.

I motivi di doglianza, articolati dallo stesso difensore, sono comuni al Monasterolo.

In particolare si rileva che il consigliere Malvetani, già prosciolto in istruttoria dal capo di accusa B/3 in quanto all'epoca non faceva parte del Consiglio, è tuttavia condannato dal Tribunale alla stessa pena. Si rileva altresì che il Prof. Malvetani, imputato al capo B/4 per la delibera del 9/3/1977 non percepì alcuna somma per tale anno, ma non partecipò nemmeno alla delibera del 9/3/1977 in quanto si allontanò subito dopo l'inizio della seduta. In pratica quindi il Malvetani approvò solo una deliberazione relativa agli omaggi e la sua condizione avrebbe dovuto di conseguenza uniformarsi a quella dei Consiglieri mandati assolti per aver partecipato ad una sola seduta.

Per Criscuolo la difesa svolge gli stessi rilievi fatti per Monasterolo, e in relazione ai capi A/1 e A/2 chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, come per gli altri Sindaci. E si richiamano le comunicazioni delle delibere alla vigilanza, che non ha sollevato obiezioni, per la durata dell'incarico dal 1974 al 1976.

5) Borgna Giovanni; 6) Degli Esposti Dagoberto; 7) Giraudi Giovanni; 8) Peduzzi Vitaliano; 9) Riondato Ezio; 10) Senin Angelo; I predetti consiglieri di amministrazione sono stati assolti dai reati di cui al capo C) perchè il fatto non costituisce reato e condannati per i capi B-2, B-3 e B-4

(peculato in relazione alle somme deliberate dal Consiglio a titolo di "omaggi"), con le generiche, alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione e f.300.000 di multa.

a) Si chiede, anzitutto, l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste" per i reati contestati nel capo C) - (peculato continuato aggravato per aver distratto ingenti somme di proprietà dell'I.C.C.R.I., operando finanziamenti a favore di Società e gruppi economici, in violazione delle norme statutarie, privi di idonee garanzie, senza valutare la solvibilità dei beneficiari ed in vari casi in favore di soggetti che notoriamente si trovavano in stato di estrema difficoltà ovvero addirittura in stato di insolvenza).

Gli appellanti, quali membri del Consiglio di Amministrazione sono stati assolti con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" per carenza del concorso doloso da parte dei componenti del detto Consiglio che deliberavano sulla base delle relazioni e proposte della Direzione Generale, che apparivano adeguatamente istruite e regolari sotto tutti gli aspetti, e di conseguenza non potevano dare ai consiglieri la consapevolezza dell'estremo rischio delle operazioni bancarie incriminate.

Ad avviso della difesa la formula assolutoria doveva essere per insussistenza del fatto (in quanto non era di competenza dei Consiglieri di Amministrazione la condotta contestata, consistente nello svolgimento di accertamenti

9/3

tecnico-contabili sui richiedenti, per valutare la loro affidabilità) ovvero per non aver commesso il fatto.

b) Si chiede altresì l'assoluzione del reato contestato ai capi B 2, B 3, B 4 con la formula perchè il fatto non sussiste (peculato aggravato continuato per distrazione in relazione alle somme deliberate (delibere 12/3/1975, 10/3/1976 e 9/3/77) dal consiglio a titolo di omaggio)

Rileva la difesa che a riguardo la Banca d'Italia non formulò alcun rilievo; gli ispettori lamentano che le somme vennero imputate in una erronea voce di bilancio. Si richiama la deposizione dell'Ispettore Desario che specifica l'anomalia nel senso che le somme erano prelevate dal fondo erogazione beneficenza e non dal fondo compensi a terzi, precisando che la voce a cui imputarle non competeva al Consiglio e che le somme non risultavano deliberate come compenso.

A parere della difesa i singoli consiglieri hanno avuto l'intimo convincimento di percepire uno stretto rimborso spese forfettario, deliberato e determinato nell'ammontare dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, dove la voce era ben evidenziata. Pertanto il fatto non sussiste in quanto il rimborso spese è stato legittimamente corrisposto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Va sottolineato altresì che i consiglieri non hanno "deliberato" la corresponsione di alcun rimborso forfettario

in quanto la natura dell'atto era autorizzativa e non

deliberativa nè tanto meno esecutiva.

Si deduce inoltre l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 C.P. (la condotta è frazionata nell'area di tre anni e la capacità economica dell'I.C.C.R.I. era notevole).

Ci si duole, infine, della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio già concesso al Trapani.

11) Gambacorta Carino; 12) Pennacchio Mauro; 13) Guerrieri Giuseppe.

Sono stati condannati per il peculato c.d. degli omaggi, con le attenuanti generiche, ad anni 2, mesi 4 di reclusione e f.300.000 di multa.

Gli appellanti ad avviso della difesa devono essere assolti perchè il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di cui al capo B), n.ri 2, 3 e 4 (vicenda dei c.d. "omaggi") o almeno per insufficienza di prove.

L'imputazione origina da un rilievo della Banca d'Italia concernente la gestione del Fondo Erogazione Consiglio.

Tali fondi, infatti, che per l'art.33 dello Statuto avrebbero dovuto essere utilizzati per "elargizioni benefiche ed assistenziali" erano stati in realtà destinati a fini diversi. E cioè per corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione alcuni "omaggi" da parte del Presidente che era stato delegato dal Consiglio, che lo aveva

90
autorizzato nella seduta del 12/3/1975, 10/3/1976 e 9/3/1977

"a corrispondere al personale dell'Istituto la consueta gratifica di bilancio ed a esprimere con un omaggio la riconoscenza dell'Istituto per la loro collaborazione".

Tali "omaggi" così come avveniva per le gratifiche al personale avrebbero dovuto essere iscritte nel conto "Profitti e Perdite", invece ^{la somma relativa} era stata imputata al Fondo di Prorogazione Consiglio. Ciò nonostante il bilancio dell'I.C.C.R.I. era stato regolarmente approvato dall'Assemblea. La sentenza partendo dal presupposto della natura pubblica dell'Istituto dalla quale discenderebbe la qualifica di pubblici ufficiali degli odierni appellanti, ha ritenuto che la condotta di coloro che percepivano gli "omaggi" (eccezione fatta per il Garofoli ed il Ferrari) integri il reato di peculato per distrazione. Ciò perchè attraverso le delibere illegittime del consiglio sarebbero stati riconosciuti ai singoli degli "emolumenti straordinari".

Ad avviso della difesa tali fatti non possono rientrare nella distrazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 314 C.p.: perchè anche se la somma era stata destinata ad un fine diverso da quello specifico cui era stato assegnato in base alle disposizioni statutarie, rientrava comunque tra i fini dell'ente la corresponsione di gratifiche agli amministratori (art. 14 n.2): esiste il profitto, ma non la distrazione

punibile. Nè si può ritenere che la distrazione sia penalmente rilevante solo perchè deliberata da organo incompetente.

In realtà l'omaggio era un vero proprio rimborso spese (concetto distinto da "medaglia di presenza" e "compenso") di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.18 dello Statuto.

In linea subordinata si chiede che gli imputati vengano assolti perchè il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo nel loro operato o almeno per insufficienza di prove su tale punto. Gli imputati hanno accettato gli omaggi convinto che essi costituissero una forma di rimborso spese forfettizzata, riconosciuta in sostituzione della carta di libera circolazione ferroviaria. Nè gli imputati hanno mai saputo come la spesa veniva registrata in bilancio.

In particolare, poi, il Guerrieri ha partecipato ad una sola delibera (quella del 10/3/1976) e non si può ritenere prova del dolo per il solo fatto che ha percepito gli omaggi per due anni di seguito.

A ciò bisogna aggiungere che l'assemblea ha sempre approvato i bilanci dell'Istituto e che nessun rilievo sul punto è stato avanzato dai Sindaci.

Ci si duole, poi, dell'eccessività della pena soprattutto in relazione all'aumento inflitto per la continuazione, e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 C.p.

97 23

soprattutto considerando che mai gli imputati sono ricorsi ad alcun artificio nel tentativo di occultare l'attività (quindi minima partecipazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo).

14) Camillo Bellavista Caltagirone -

Assolto per insufficienza di prove per il capo N) (concorso in peculato aggravato, facendo opera di istigazione per conseguire finanziamenti) - (1975-1977).

Si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato.

Si premette che l'analisi delle operazioni mostra, anzitutto, che fino al 1975 l'imprenditore fece sempre fronte ai suoi impegni restituendo all'I.C.C.R.I. il denaro che gli era stato concesso in credito. Allorchè si è richiesto il finanziamento di 20 miliardi per le società Quiberon, Mac, Litros e Lurion (che erano nel massimo impegno costruttivo per imponenti complessi immobiliari) il Caltagirone aveva un patrimonio valutabile oltre 60 miliardi. E fu la dissennata iniziativa dell'I.C.C.R.I. di non attendere il compimento dei lavori per il rientro dei finanziamenti, pretendendo l'immediato rientro dei finanziamenti stessi, a determinare il fallimento delle Società.

E' inaccettabile, poi, ad avviso della difesa quanto sostenuto nella sentenza a proposito del concorso nel peculato bancario che si configurerebbe quando l'operatore

8
 economico "sapendosi in grave difficoltà finanziaria ed av-
 cognizione delle tendenze dilapidatrici dell'amministratore
 dirigente di ente pubblico bancario, avanzi richiesta
 prestito, e lo ottenga, nella previsione di non restituirlo
 Pertanto "fatto non sussiste", da estendere per il capo D)
 Gambacorta, Guerrieri e Pennacchia.

15) Ferrari Enzo.

Condannato per il peculato relativo ai c.d. omaggi (B, n.
 2, 3 e 4) ed assolto perchè il fatto non costituisce reato
 imputazione sub C) (peculato continuato aggravato p
 distrazione relativamente ai finanziamenti, in violazio
 dello Statuto, senza valutare la solvibilità dei beneficia
 etc).

I° motivo - Si deduce la violazione dell'art. 314 C.p.
 relazione alla mancata ^{produzione} esclusione dai peculati bancari perc
 il fatto non sussiste.

Si evidenzia come tutte le operazioni bancarie siano sta
 deliberate su proposta e previa istruzione degli orga
 tecnici dell'Istituto, alla stregua degli elementi
 valutazione contenuti nelle relazioni scritte del diretto
 Generale e con la documentazione dallo stesso presentat
 Quindi l'ipotesi del peculato per distrazione sarei
 insussistente già sotto il profilo obiettivo.

II° motivo - Anche per le ipotesi di distrazione sub B)
 chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

94 235

Si evidenzia a riguardo come con delibere del Consiglio di Amministrazione del 12/3/1975, 10/3/1976 e 9/3/1977, sempre successive alla delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, veniva delegata al Presidente la decisione di assegnare somme onde "esprimere con un omaggio, la riconoscenza dell'Istituto per la loro collaborazione".

Dopo accurata analisi si conclude che non si trattava di emolumenti (come tali rientranti nell'assemblea ai sensi dell'art. 34, Statuto), ma di una erogazione di integrazione forfettaria e posteriore del rimborso spese, rientrando nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 18 Statuto.

III° motivo - In subordine si chiede per la detta imputazione l'assoluzione poichè il fatto non costituisce reato.

Non vi è stato niente di occulto, le determinazioni di spese sono state assunte dal Presidente a seguito di formale delibera del C.A.: non vi erano stati mai eccezioni o rilievi da parte della Banca d'Italia; gli importi erano differenziati in ragione alle effettive presenze e, quindi, rapportate alle spese sostenute. Pertanto è da escludersi qualsiasi intento fraudolento. Il Ferrari l'ha addirittura denunciato al Fisco (v. certificazione dell'Ufficio Imposte di RE per il 1976).

IV° motivo - In subordine, ritenersi operante l'estensione dell'art. 92 L.B., considerare il fatto come violazione degli

artt. 2389 e 2630, cpv. n.1 del Codice civile e dichiararsi
conseguentemente n.d.p. per amnistia.

In conclusione: L'Italcasse, come azienda di credito,
soggetta all'art. 92 L.B., va trattata come tutte le altre
aziende soggette al diritto penale societario, considerato
come ordinamento settoriale che trova nel suo interno i suoi
limiti e la sua giustificazione.

In estremo subordine si chiede che le già concesse attenuanti
generiche siano dichiarate prevalenti sulle contestate
aggravanti con conseguente congrua diminuzione di pena e
concessione dei doppi benefici di legge.

16) Nezzo Alessandro - consigliere d'Amministrazione dal
maggio 1973; della Giunta dal 9/3/77.

Assolto dall'imputazione di peculato di cui al capo C) perchè
il fatto non costituisce reato; si chiede l'assoluzione
perchè il fatto non sussiste.

Finanziamenti: non esiste agli atti del processo alcuna prova
in ordine a legami con i beneficiari o con uomini politici
legati ad essi ed agli amministratori dell'Istituto.
Relativamente al "sintomo" costituito dal cattivo esito delle
operazioni, la difesa voleva che tale considerazione fatta "a
posteriori" non costituisca prova in ordine all'avventatezza
dell'operazione stessa, che deve essere valutata "a priori".

In ogni caso la maggiore o minore rischiosità dell'operazione
non può formare oggetto del giudizio penale, sia perchè

l'alea è insita in ogni operazione bancaria, sia perchè le soluzioni di merito compiute dal banchiere non appaiono, nel caso di specie, sindacabili.

Premesso che il rischio è conaturato all'attività di finanziamento, a parere della difesa i finanziamenti concessi, per le circostanze in cui avvennero e le garanzie prestate, non presentavano rischi particolari.

17) Levi de Leali Mayer Elena.

Assolta dall'imputazione di peculato di cui al capo N) per insufficienza di prove. Si chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste ed in subordine perchè il fatto non costituisce reato.

In linea generale la difesa rigetta le considerazioni fatte per il precedente imputato. In particolare si osserva che si trattava di un gruppo economicamente importante che aveva avuto dall'I.C.C.R.I. finanziamenti a più riprese, ritenuti dallo stesso g.i. perfettamente legittimi. Il dissesto delle cartiere Mayer fu provocato da un imprevedibile evento naturale (lo straripamento del fiume Olona, avvenuto nell'autunno 1976, cioè un anno prima del fallimento ed un anno dopo dell'ultimo finanziamento dell'I.C.C.R.I.). Non esiste, poi, agli atti del processo alcuna prova in ordine a legami esistenti tra l'imputata ed uomini politici legati all'I.C.C.R.I., nè risulta che alcun uomo politico abbia influenzato le decisioni dell'Istituto. Resto il cattivo

22

esito dei finanziamenti, che, peraltro, va valutato "a priori" considerando anche che il rischio è contenuto all'attività di finanziamento bancario. Ed infine: Non vi è alcuna prova di istigazione dell'appellante verso i funzionari. D'altra parte, la semplice richiesta e ricezione dei finanziamenti, ancorchè irregolarmente deliberati dagli organi competenti, non costituisce reato (Cass., Sez. penale, 5/8/1979).

18) Francesco Bellavista Caltagirone.

Assolto per insufficienza di prove del delitto di peculato (capo N).

Si deduce l'insussistenza del peculato dal punto di vista oggettivo e l'insussistenza di un concorso nel reato proprio.

Si rileva, anzitutto, che per quanto concerne i fratelli Caltagirone le operazioni di fido non esponevano, in sè e per sè, l'I.C.C.R.I. a nessun rischio particolare.

Francesco Caltagirone aveva fornito le seguenti garanzie: pegno del capitale sociale delle società proprietarie degli immobili, cambiale in bianco, delega all'emesso, fideiussione personale. In più, gli immobili in costruzione avevano un valore rilevantissimo.

La causa dell'insolvenza va ravvisata nell'interruzione dell'affidamento I.C.C.R.I., che impedì alle aziende di svolgere psicologicamente la loro attività che era quella di costruire e vendere, realizzando la necessaria liquidità.

22

Quindi l'appellante non prevedendo affatto che si verificasse uno stato di insolvenza (la corrispondenza intercassa con l'Istituto è una riprova). E' stata esclusa la prova di qualsiasi istigazione. Considerando, poi, che il peculato è reato proprio del pubblico ufficiale, e che il terzo beneficiario del prestito è estraneo alle azioni ed omissioni che si verificavano nell'ambito dell'ente pubblico economico, è evidente che non si può trarre nessun elemento a carico di eventuali violazioni di carattere amministrativo commesse ai vertici dell'I.C.C.R.I., ^{che peraltro} in particolare non sussistono per le pratiche Caltagirone. Ironia della sorte, il Tribunale condanna "ad memoriam" il Direttore Generale Arcaini, assolve con formula piena i membri del C.A. e con formula dubitativa i Caltagirone che avevano esercitato il loro diritto di chiedere un prestito bancario.

19) Gaetano Caltagirone.

Assolto per insufficienza di prove dal delitto di peculato di cui al capo N). Si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato.

Più o meno si ribadiscono gli stessi argomenti: si premette che per le attività di finanziamento e di mutuo si deve escludere qualsiasi rilevanza penale quando avvengono nell'espletamento di normali servizi bancari. Nella fattispecie sono state precedute da ampia istruttoria ed i finanziamenti sono stati determinati dalla indubbia capacità

24 economica delle imprese dei fratelli Caltagirone, che anche a seguito del dichiarato fallimento presentano un patrimonio di gran lunga superiore al passivo.

Per quanto concerne il concorso non è stata probatoriamente dimostrata una attività morale e materiale di partecipazione del privato al preteso illecito del p. u.: partecipazione che doveva inserirsi nella fase antecedente alla pretesa distrazione.

Al momento della richiesta di prestito si ^{deve} ~~deve~~ da parte dell'operatore economico il convincimento certo di poter sanare la momentanea crisi di illiquidità e di poter quindi agevolmente far fronte agli impegni assunti.

In ogni caso la richiesta di mutuo rappresenta un mero presupposto di fatto per l'estrinsecazione di un proposito delittuoso alla cui nascita ed alla cui esecuzione l'imprenditore beneficiario rimane completamente estraneo.

20) Belli Arcangelo.

Assolto per insufficienza di prove del reato di peculato bancario (capo N). Si chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste. Si chiede, anzitutto, l'assoluzione perchè il fatto non sussiste in quanto i fatti contestati non possono integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 314 C.p.; comunque l'azione dell'appellante non può ritenersi concorrente con quella degli amministratori dell'Istituto in totale carenza della prova circa il dolo.

30

Si trattava di un gruppo economicamente importante nei confronti del quale l'I.C.C.R.I. aveva già in precedenza erogato finanziamenti a più riprese, ritenuti dallo stesso g.i. legittimi.

Le anticipazioni concesse negli anni successivi trovavano già una loro evidente giustificazione in un rapporto di clientela basato sulla fiducia ispirata da precedenti operazioni risoltesi con buon fine.

Va invece sottolineato:

- 1) che tutti gli edifici finanziati sono stati ultimati ed hanno un valore superiore ai finanziamenti;
- 2) che all'atto del finanziamento alcuni di essi erano già venduti ad enti pubblici;
- 3) che nel 1976 alcuni edifici erano stati ceduti all'I.C.C.R.I. in pagamento del debito.

A ciò va aggiunto che non esiste agli atti del processo alcuna prova in ordine a legami tra l'imputato ed uomini politici legati all'I.C.C.R.I., nè risulta che alcun uomo politico abbia influenzato le decisioni dell'Istituto.

In ogni caso il rischio è naturalmente insito in ogni operazione bancaria e la discrezionalità tecnica del funzionario bancario non è sindacabile dal giudice penale. Si richiama, poi, lo Statuto dell'I.C.C.R.I. come modificato nel 1982. (Art.3 - è stato eliminato l'inciso "non aleatoria" a proposito dell'attività dell'Istituto, che deve impiegare i

2kk

mezzi finanziari formati dagli enti partecipanti in modo efficiente ed economico sia sotto l'aspetto del rischio che della liquidità.

In subordine si chiede l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

La difesa richiama i principi generali in materia di concorso di persone nel reato (proprio) e conclude che nella specie non vi è alcuna prova di collusione tra il privato ed uno qualsiasi dei funzionari, nè di alcuna istigazione del primo verso i secondi.

21) Corrado Sofia.

Assolto per insufficienza di prove dal peculato bancario (Capo N).

Ad avviso della difesa nella motivazione "cumulativa" che associa i beneficiari dei finanziamenti di cui al Capo N) della rubrica, il Tribunale dopo aver premesso che la prova dell'istigazione non è stata raggiunta, ipotizza una forma di concorso morale nel reato proprio, diversa dall'istigazione e dalla determinazione, rispetto ad attività che non forniscono alcun contributo causale alla realizzazione del fatto-reato ma si atteggiavano quale mera occasione per il successivo concretarsi di altrui comportamenti penalmente rilevanti.

Il passo censurato è il seguente: "può aversi concorso nel peculato bancario anche nei confronti dell'operatore economico che, sapendosi in gravi difficoltà finanziarie ed

37

avuta cognizione delle tendenze dilapidatrici dell'amministratore o dirigente di ente bancario, avanzi richiesta di prestito, e lo ottenga, nella previsione di non restituirlo" si aggiunge "non si può escludere che gli imputati non abbiano operato con quello specifico atteggiamento psicologico sopra delineato."

Riguardo alla posizione particolare del Sofia, si rileva che questi ha ricoperto la carica di Presidente ed Amministratore delegato della S.p.A. Flaminia Nuova sino al 28/4/1977: data in cui viene approvato il bilancio al 31/12/1976. Nel corso dei primi mesi del 1977 il gruppo svizzero di maggioranza "Nouvelle Holding Financiere" decide di "cedere" la Società. Fino a tale data la Società godeva presso l'I.C.C.R.I. di un prestito in conto corrente di £.500.000.000 e di una fideiussione per £.4.000.000.000: il tutto garantito da un deposito di titoli quotati in borsa pari a f. 8 miliardi. Ai primi di maggio del 1977 i nuovi rappresentanti del pacchetto di controllo della società per un verso alienano la partecipazione nella società S.N.P.F. incassando un controvalore di £.6 miliardi per mezzo della B.N.L. quale banca agente; per l'altro acquisiscono n° 1.070.000 azioni Cosida per un valore di circa 6 miliardi, sostituendo con esse il 31/5/1977, la precedente congrua garanzia costituita all'Italcasse.

Dalla stessa documentazione prodotta dall'I.C.C.R.I.

Haf

(racc.1/A, vol.III all.18 e 19) si evince che il Sig. Corrado Sofia, a seguito dell'ingresso di nuovi azionisti nella compagine sociale, ha rassegnato il mandato di Presidente e Amministratore delegato della società, al fine di permettere al nuovo gruppo di esprimere gli organi amministrativi di propria fiducia (consiglio 31.5.1977).

Si chiede, pertanto, previa eventuale rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di documenti, di voler assolvere il Sofia con formula piena.

22) Somma Faustino.

Assolto per insufficienza di prove dal peculato di cui al capo N). Si chiede l'assoluzione con formula piena.

La difesa muove dalla contestazione di concorso nel peculato contestato ai ^{banchieri} "beneficiari" che puntualizza la condotta in questi termini: "per avere istigato i pubblici amministratori dell'I.C.C.R.I. a stipulare prestiti mal garantiti che si prevedeva non sarebbero stati restituiti".

A fronte di tale imputazione il Somma ed i suoi difensori hanno addotto prove riguardanti la situazione della società rappresentata dal Somma, la sua attività, i suoi crediti all'epoca della richiesta, il valore degli impianti comprovati con perizia disposta dal Tribunale di Potenza, la validità delle garanzie offerte e delle fideiussioni. Niente è stato preso in considerazione. Anzi si afferma che la prova dall'istigazione non è stata raggiunta e siccome era stato

28

contestato il concorso in peculato solo per l'attività istigatrice, si attendeva, come necessario riconoscimento della completa mancanza di sussistenza del fatto unico contestato, una assoluzione piena.

Il Tribunale, peraltro, ^{trascorrendo} pubblicando i limiti della contestazione, ha configurato un'altra ipotesi di concorso, violando il disposto dell'art.477 C.p.p.

● E ciò senza evidenziare gli elementi in base ai quali si poteva ricavare che il Somma era a conoscenza della "tendenza dilapidatrice" dell'Arcaini; per tale conoscenza fece domanda di credito al fine di profittare di tale tendenza e con l'intenzione dell'insolvenza fraudolenta (di non restituire il prestito). Mentre risulta dagli atti che la concessione venne preceduta da lunghe e puntuali informazioni, che venne ridotta la richiesta fatta e vennero richieste copiose fideiussioni personali a tutti i soci, conoscendosi la generale crisi in cui versava il settore siderurgico.

● Rilevando, poi, la genericità della contestazione (il concorso nel reato di cui al capo C/10 e D, che si riferisce specificamente ai membri della giunta e del consiglio ed ai sindaci, non comprende il sommario richiamo dell'azione che lo stesso avrebbe posto in essere per cagionare l'evento) si deduce l'incertezza assoluta sui fatti che hanno determinato l'imputazione e l'impossibilità per l'imputato di difendersi. Si conclude affermando che l'assoluzione per insufficenza di

prove non trova riscontro oggettivo nelle risultanze processuali.

In ogni caso si fa esplicita richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per ulteriori accertamenti sulla regolarità del prestito effettuato dall'I.C.C.R.I. e sulle garanzie fornite dalla Industria Siderurgica Lucana e dei suoi soci personalmente.

1) Il P.M. ^v si duole che nella determinazione della pena per il reato di peculato continuato aggravato (capo B, 2, 3 e 4) irrogata agli imputati Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, Criscuolo, Monesterolo e Guerrieri - Il Tribunale ha ridotto la pena base per la concessione delle attenuanti generiche senza operare il previsto giudizio di comparazione con l'aggravante prevista dall'art.61 n.7 c.p.

2) In relazione all'imputato Calleri di Sqla deduce l'inosservanza degli artt.63 e 132 c.p. in relazione all'art.61 n.7 c.p. per avere il Tribunale nell'irrogare la pena, omissis di applicare l'aumento in relazione all'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p. (che era stata regolarmente contestata e ritenuta).

----- ° -----

Preliminarmente va ribadita la natura pubblica dell'I.C.C.R.I. non ai fini dell'assoggettamento dello statuto penale della

M 24

P.A. ma per degli effetti conseguenziali che saranno in seguito esaminati.

Non ritiene la Corte di potersi discostare dalle conclusioni cui è giunta la Corte Suprema di Cassazione (Cass., Sez. VI, c.c. 22/11/1978, Dionisi, in Cass. pen. Mass. anno 1980, p.88 e segg.) che con rigorosa analisi, convincente ed esaustiva, ha puntualizzato ed evidenziato nella regolamentazione successiva al suo sorgere, una serie di tratti caratteristici che possono assumersi, nel loro complesso, come elementi di qualificazione soggettiva a carattere pubblico.

Va premesso che si può ritenere per acquisito in dottrina il dato degli enti pubblici strumentali di secondo grado: l'I.C.C.R.I. è un'ente strumentale composto da enti pubblici. A norma di statuto, infatti, possono partecipare all'Istituto le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su pegno di prima categoria e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane.

Da ciò si deduce: a) che le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su pegno di I° categoria non si sono limitati ad assumere la veste di enti promotori della nascita dell'I.C.C.R.I. ma fanno parte integrante di esso in qualità di enti associati; b) che gli enti che partecipano o potrebbero in futuro partecipare all'I.C.C.R.I. sono tutti di natura esclusivamente pubblica.

Altro dato incontrovertibile per la più autorevole dottrina

amministrativa è che "i consorzi tra enti pubblici non hanno fini propri, ma sono costituiti per gli stessi fini degli enti da cui sono composti e tendono solo al raggiungimento più efficace di tali fini".

A norma di statuto, l'I.C.C.R.I. è stato costituito al fine di mettere in grado gli enti partecipanti di raggiungere i propri fini in modo più efficace, nel senso che le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su pegno di prima categoria incrementati mediante l'attività creditizia ed efficacemente collegati dall'attività di intermediazione dell'Istituto, hanno la possibilità di perseguire i loro fini istituzionali più efficacemente di quanto sarebbe stato loro possibile agendo isolatamente. In dottrina si è altresì affermato che il consorzio tra enti pubblici assume sempre la qualifica di ente di diritto pubblico derivando necessariamente tale qualità dagli enti da cui è costituito dei quali ripete il fine, la organizzazione e la posizione nell'ordinamento generale, tutti di natura pubblicistica.

Ma v'è di più: l'I.C.C.R.I. come evidenzia anche la Corte di Cassazione, non è un consorzio bancario puro e semplice, ma un Istituto centrale di categoria che esercita prevalentemente l'attività di erogazione del credito e rientra nella previsione dell'art.5 lett. b) della Legge Bancaria (oltre che essere espressamente menzionato nell'art.40 lett.a).

178 2
33

Questa Corte si è limitata a sottolineare l'aspetto strutturale che si ritiene il più ^{prevalente} frequente e significativo, posto che gli altri aspetti sono stati evidenziati e dalla Corte di Cassazione e dal Giudice istruttore di Roma nell'ordinanza-sentenza del 31/5/1982 (sui c.d. fondi neri), acquisita agli atti di questo procedimento con ordinanza del 9/5/1984.

● L'Italcasse si può qualificare come Istituto Centrale di categoria che esercita attività bancaria soprattutto in supporto delle associate.

Va qualificata, quindi, come azienda di credito, sia pur con connotazioni particolari, soggetta a rischio di impresa.

Ciò emerge chiaramente dallo statuto (artt. 1 e 3) approvato con decreto del Ministero del Tesoro in data 14 settembre 1979 (in G.U. N.266 del 27/9/1979) che attribuisce espressamente all'I.C.C.R.I. "...lo scopo di impiegare i mezzi finanziari forniti dagli Enti partecipanti non utilizzati direttamente, nonchè gli altri mezzi raccolti, in modo efficiente ed economico, sia sotto l'aspetto del rischio che della liquidità svolgendo attività di intermediazione sui mercati della moneta, del credito e dei valori mobiliari".

E' soggetto, pertanto, al novum costituito dai provvedimenti legislativi che hanno dato attuazione alla direttiva comunitaria n.77/780 del 12 dicembre 1977: leggi di delega 5/3/1985 n.74 e D.P.R. 27/6/1985, N.350.

Non può ignorare, poi, la Corte la sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione del 16 luglio 1987 (Tuzet) che ha la "forza" di essere stata avallata in toto dalla Corte Costituzionale con la sentenza N. 309/1988.

La Corte Costituzionale, ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite, evidenzia un quadro complessivo che colloca "con assoluta certezza l'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura dell'ente che la esercita, nella sfera del privato".

Affermano altresì le Sezioni Unite che "la parità di trattamento è imposta dalla unitarietà di disciplina, la quale si estende anche al campo penalistico, come chiaramente si evince dall'art.92 della legge bancaria".

La sentenza delle Sezioni Unite, analizzando la fattispecie sottoposta al suo esame, conclude che quando "la distrazione, consistente nella concessione abusiva di fido, venga commessa da un dipendente bancario che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale nè di incarico di pubblico servizio, il fatto da lui commesso non realizza la fattispecie dell'appropriazione indebita di cui all'art.646 C.p., e per il 2° comma dell'art.2 C.p. non costituisce più reato".

La decisione, nonostante la carica innovativa, ha suscitato perplessità soprattutto per quanto concerne la premessa metodologica, che non si discosta da quella precedente, di "legge⁴² gli artt. 357-358 C.p. alla stregua dei criteri

11 253
35

"oggettivi" formulati dalla dottrina e dalla giurisprudenza

per i quali pubblica funzione e pubblico servizio dovrebbero

identificarsi solo sulla base della natura dell'attività

esercitata e non del soggetto che la esercita. Mentre

soggetto ed attività non si annullano mai l'uno nell'altro e

solo l'esame congiunto del profilo organizzativo e di quello

funzionale può permettere di evitare la prospettazione di

● ipotesi interpretative drastiche ed unilaterali.

La Corte Costituzionale ha affermato che rimangono sottoposte

al diritto pubblico le attività degli enti creditizi pubblici

che esulano dalla gestione economica, come quella che

concerne la costituzione e l'estinzione dell'ente, il

funzionamento dei suoi organi statutari etc., nonché le

altre attività collaterali svolte dagli enti creditizi in

campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, oppure per

le attività connesse con i c.d. "crediti di scopo legale".

Ad onta della tanto declamata "parità" vi sarà sempre un

● doppio statuto penale bancario, con conseguenti divergenti

interpretazioni ed ulteriori incrinature del principio di

legalità e della certezza del diritto, presupposto e garanzia

del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della

Costituzione.

Ritornando alla "gestione economica", in virtù di quanto

finora esposto e dell'art.92 della legge bancaria si dovrà

applicare il diritto penale comune e societario a tutte le

banche e non lo statuto penale della P.A. (e cioè il titolo II, Capo I del Codice penale).

Ma a parte gli aspetti problematici e la difficoltà interpretativa, la sentenza delle Sezioni Unite lascia delle sacche di impunità che appaiono inaccettabili.

Non c'è chi non veda, infatti, la maggiore incisività ed efficacia del deterrente della sanzione penale, anche sotto il profilo della prevenzione generale, rispetto al controllo interno, devoluto agli organi di vigilanza del settore.

Le esigenze dell'ordinamento sezionale del credito (ivi compresa la tutela del risparmio: art.47 Cost.) sono tali - data la precipua connotazione pubblicistica - da non poter prescindere dalla tutela penale.

Tanto è vero che la stessa Corte di Cassazione (Sez. VI, sent.n.3442 del 21/XII/1987; Sez. VI, Ud.27/4/1988, Campitiello) reputa inaccettabile certe conclusioni delle Sezioni Unite affermando: "... a rendere non accettabile tale conclusione (esclusione del reato ex art.646 C.p.) basta il rilievo secondo cui la compiutezza dell'indagine circa l'avvenuta disponibilità di somme di denaro nell'ambito dell'attività creditizia riservata agli istituti di credito bancari, non può arrestarsi al mero aspetto formale dello strumento in concreto utilizzato. - concessione di credito, "id est" concessione di fido, - ma deve estendersi anche ad accertare le concrete modalità attraverso le quali le singole

hf 2
3

operazioni vengono effettuate, essendo di tutta evidenza che le medesime possono essere il risultato di condotte, autonome e concorrenti, costituenti specifiche ipotesi di reato (quali ad esempio falsi e truffe) a loro volta strumentali alla stessa erogazione di denaro". Occorre, in particolare, accertare se l'erogazione delle varie somme di denaro sono avvenute sulla base di un accordo fraudolento tra gli amministratori della banca ed i terzi ed attraverso la sistematica infedele elusione dei meccanismi interni di controllo dell'Istituto di credito (Se. VI, 27/4/1988).

Orbene, poste tali premesse, nella fattispecie che ci occupa non vi è assolutamente prova della sussistenza di un accordo (a seguito di istigazione, secondo la contestazione, esclusa peraltro dal Tribunale) tra imprenditori ed amministratori nè si può ritenere accettabile una forma di concorso morale come quella ipotizzata dal Tribunale, a prescindere dal problema della correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 c.p.p.), che non specifica il contributo volontario o l'apporto casuale ed alcuna delle fasi (ideazione, organizzazione ed esecuzione) della pretesa condotta criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso (cfr. Cass., Sez. I, 5 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 1072).

E' pur vero che il Tribunale ha già assolto gli imprenditori con formula dubitativa, ma essendo il dubbio supportato solo

da un presunto atteggiamento psicologico senza alcun ancoraggio di tipo probatorio-obiettivo, tale formula, a parere della Corte, non può essere mantenuta a fronte della mancanza di qualsiasi prova della sussistenza del fatto. Le doglianze difensive sono fondate e gli imputati Camillo Bellavista Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Belli Arcangelo, Corrado Sofia e Somma Faustino vanno assolti dal delitto loro contestato (Capo N) perchè il fatto non sussiste. Stante l'identica posizione processuale la sentenza non può non estendere i suoi effetti (art. 203 C.p.p.) agli imputati Fossati Belloni Felice e Wehrli Victor, che hanno appellato, ma non hanno presentato i motivi di gravame. Vanno stralciate le posizioni di Levi de Leali Mayer Elena, per la quale non si è costituita il rapporto processuale, e di Marchini Alfio per il quale si dovrà accertare la sua esistenza in vita (sulla base di quanto dichiarato in dibattimento).

Contestazione parallela al capo N) è quella relativa al Capo C) contestata ai membri della Giunta e del Consiglio. Anche per questi imputati vale il rilievo che non è stato provato alcun "accordo" fraudolento con gli ^{imprenditori} imputati, nè tanto meno la sistematica infedele elusione dei meccanismi interni di controllo. Vi sono state delle "irregolarità" nelle operazioni che rientrano nel campo delle "attività a rischio" di impresa, e che il nuovo orientamento giurisdizionale ha inteso sottrarre all'intervento del giudice penale.

h9

Altro problema di ordine generale perchè coinvolge la maggior parte degli amministratori e sindaci è quello relativo al peculato contestato per la percezione dei c.d. omaggi. (Capo B, n.ri 2, 3 e 4). Come già precedentemente affermato, la Corte ritiene applicabile, nell'ambito dell'ordinamento sezionale del credito, il diritto penale societario in virtù della rt. 92 legge bancaria, anche in considerazione della "ratio" di detta norma.

Il fatto contestato sub B) (n.ri 2, 3 e 4) va, pertanto, qualificato come "violazione di obblighi incombenti agli amministratori" ai sensi dell'art.2630 cod. civ. (2° comma, n.1, che punisce la percezione di compensi in violazione della art.2389 C.C., che prescrive che i compensi sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea).

Il reato, così qualificato, rientra tra quelli per i quali con D.P.R. n.413 del 1978 è stata concessa amnistia.

Va premesso in fatto che mentre nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 1973 e 1974 si parla "del solito omaggio di carta di libera circolazione e buoni viaggio" ragione per cui sarebbe stato più pertinente il discorso del "rimborso spese" (che poteva essere deliberato dal consiglio di amministrazione anzichè dall'assemblea), nelle delibere incriminate del 12/3/1975, 10/3/1976 e 9/3/1977 si legge: "Il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione a corrispondere al personale dell'Istituto una gratifica di

loef

bilancio e ad esprimere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Direzione Generale, con un omaggio, la riconoscenza dell'Istituto per la loro collaborazione. Il Consiglio da mandato al Presidente di provvedere".

Sentito in sede di istruzione sommaria in data 20/9/1977 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Calleri di Sala, dichiarava: "...alla prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea annuale di approvazione del bilancio, il Consiglio dava mandato al Presidente di stabilire un emolumento una tantum ai membri del Consiglio. Dal 1975 gli emolumenti in favore degli amministratori sono stati di

£.7.000.000. Oltre a tale emolumento erogato una tantum per ogni anno, agli amministratori vengono forfettariamente rimborsate le spese di viaggio e la trasferta per un importo stabilito con delibera del Consiglio". Il dott. Nezzo, sentito in sede di istruttoria sommaria il 20/XI/1977, dichiarava: "...nello scorso anno il Consiglio di Amministrazione determinò in £. 7.000.000 il premio per ogni consigliere. Oltre a tale premio ad ogni consigliere è stata corrisposta una medaglia di presenza nell'ammontare approvato dalla Banca d'Italia e che è stato di £. 80.000 per ogni seduta". Ed il dott. Criscuolo, nella stessa data, dichiarava: "...tale premio è come una gratifica per l'attività prestata".

51

Alla luce di tali risultanze appaiono del tutto fondati i rilievi della Banca d'Italia (v. rapporto ispettivo 4/1/1978, f.37) sulla illegittimità delle dette delibere, e significativo, per quanto concerne l'elemento psicologico, è il punto della relazione che recita: "ugualmente in contrasto con l'art.28 dello Statuto si palesano le anomale deleghe annualmente conferite al Presidente per erogare gratifiche ed omaggi nonostante che da tempo il Consigliere Cavini ed il sindaco Maccari avessero manifestato - restituendo l'omaggio - serie perplessità in ordine alla legittimità della suddetta erogazione" (pag.78).

Privo di pregio, pertanto, si appalesa ogni discorso di evidenza della prova per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.152 capoverso C.p.p.

Sia per il reato di cui all'art.2630 C.C. che per quello ex art.2621 C.C. (di cui si tratterà a proposito del falso in bilancio) sorge il problema, stante la ritenuta soggettività pubblica dell'Italcasse, dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art.61 n.9 cod.penale.

A parere della Corte se per l'orientamento delle Sezioni Unite, avallato della Corte Costituzionale, non è più possibile sulla base del c.d. criterio oggettivo attribuire, nell'ambito della gestione economica degli enti creditizi, una determinata soggettività pubblica con conseguente configurabilità dei c.d. reati propri dei pubblici ufficiali

contro la P.A., è pur vero, peraltro, che una volta acclarata la natura pubblica dell'ente non può venir meno l'aspetto funzionale ed organizzativo con la conseguenza che si dovranno applicare le norme di diritto penale comune e societario, circostanziate dall'aggravante di cui all'art. 61 n.9 C.p.

Si ritiene cioè che se l'approccio c.d. oggettivo, nel settore specifico, non può più "colorare" di soggettività pubblica l'operatore bancario nell'attività di impresa, non potrà tuttavia cancellare od annullare una soggettività pubblica che discende dalla natura pubblica dell'ente; di guisa che legittimo appare configurare l'aggravante dell'art.61 n.9 C.p. - Vi è insito, infatti, un elemento di abuso connesso al dovere di fedeltà che incombe sempre al cittadino che esercita funzioni pubbliche (anche alla luce dell'art.54 della Costituzione), oltre alla connessione derivante dal fatto che la "qualità" facilita in genere l'esecuzione del reato (agli operatori bancari privati si applicherà invece l'art.61 n.11 c.p.).

Pertanto Borgna, Degli Esposti, Giraudi, Peduzzi, Riondato, Senin, Ferrari, Nezzo, Gambacorta, Pennacchio e Guerrieri vanno assolti dall'imputazione di cui al capo C) perchè il fatto non sussiste, mentre in ordine all'imputazione B 2, B 3 e B 4, qualificato il reato ex art.2630 C.C. e 61 n.9 C.p., va dichiarato non doversi precedere nei confronti degli

88

stessi essendosi il reato estinto per amnistia, non ostandovi
le condizioni soggettive, e non potendosi ravvisare, come già
rilevato, ipotesi di evidenza della prova ai sensi
dell'art.152 capoverso C.p.p. per un proscioglimento nel
merito.

Lo stesso dicasi per il consigliere Malvetani in relazione
alle imputazioni B 2 e B 4.

Come già rilevato, a parere della Corte, l'art.92 della L.B.
esclude l'applicabilità dei reati propri dei pubblici
ufficiali.

Pertanto le falsità in bilancio, contestata come falsità
ideologica ai sensi dell'art.479 C.p., vanno qualificate come
false comunicazioni sociali ai sensi dell'art.2621 Cod.
civile, circostanziato ex art.61 n.9 C.p. per le
considerazioni già svolte.

E' opportuno premettere che la dottrina più autorevole
considera il delitto di false comunicazioni sociali come
lesivo non soltanto della fede pubblica intesa come fiducia e
sicurezza nelle relazioni giuridiche, ma anche degli
interessi della impresa, dei soci, dei creditori, e delle
altre persone che possono aver rapporti con l'impresa (futuri
soci, possibili creditori etc.), nonché dell'interesse
sociale dell'economia pubblica.

Tuttavia anche a voler negare il carattere plurioffensivo del
reato de quo e ritenere che vi sia soltanto una lesione

Lee

tipico (nel senso che la norma trascende dagli interessi dei destinatari dell'atto comunicato per tutelare, invece, soltanto l'ordine economico) non vi ha dubbio che, esponendo fatti falsi o nascondendo fatti veri, si tradisce il leale esercizio dell'attività economica e si opera l'aggressione di un preminente interesse sociale.

La giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato a questo proposito che "la materiale obbiettività del delitto di cui all'art. 2621 C.C. consiste nel fatto della dichiarazione non veridica contenuta nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, dell'esistenza ed inesistenza dei fatti concernenti le condizioni economiche della società ed aventi rilevanza giuridica ^{o di fatto nella salvaguardia dell'attività economica di questi} di questa" (Sez. V, 4 dicembre

1968, Delfino, in Foro It. Rep. 1969, Voce Società, n.289; Sez. VI, 17 dicembre 1971, Bazan, Ivi, 1972, voce cit. N.322-326; cfr. anche Sez. V, 18 novembre 1980, Massa, in Giust. pen. 1981, II, 396; Sez. V, 18 giugno 1979, Spinola, in Cass. pen. Mass. amm. 1981, p.329).

Si può considerare, quindi, "ius receptum" in dottrina e giurisprudenza che un fatto sociale è falso, in ordine al delitto in esame, allorchè risulta contrario alla realtà obbiettiva, a ciò che realmente è. Ed è innegabile, pertanto, che gli artt. 2424 e 2425 C.C. determinano una vera e propria realtà obbiettiva, dalla quale un bilancio, per essere conforme al vero e genuino, non può discostarsi, e che può

55

bene assurgere, se del caso, a nucleo essenziale di una falsità.

La puntuale indicazione del contenuto del bilancio nonché dei limiti e dei criteri fondamentali per una esatta valutazione degli elementi di bilancio (in uno schema legale che è del tutto esauriente nella sua tipizzazione di ipotesi) fa chiaramente percepire il preciso intento della norma di eliminare ogni incertezza in sè delicata materia, indicando e suggerendo tutto quanto occorre per la compilazione di un bilancio oggettivamente conforme al vero. Con la conseguenza che un bilancio, redatto senza l'osservanza delle prescritte regole, costituisce una "immutatio veri". Essa integra, infatti, la lesione di un interesse altrui configurando una responsabilità nei confronti dei suoi autori.

Ciò vale senz'altro per i fatti contestati alla lettera A) n. 1

1 e 2 del capo di imputazione che devono ritenersi sussistenti sulla base di quanto accertato dal servizio vigilanza della Banca d'Italia e che, peraltro, non ha avuto sostanziale contestazione.

L'azione (tipica) contestata nella fattispecie è di aver ommesso di contabilizzare disponibilità economiche costituite in riserve occulte e di non aver esposto riserve per parecchi miliardi.


Ad integrare il reato non basta la volontà di enunciare fatti che si conoscono come non rispondenti al vero, o di

nascondere fatti saputi come veri, ma occorre altresì che la falsificazione volontaria sia rivolta al fine determinato di procurarsi un vantaggio con altrui danno. Quindi dolo di pericolo con potenzialità di danno. Il fine di vantaggio è rappresentato dalla posizione di potere in cui son venuti a trovarsi i vertici dell'Istituto, detentori della massa extra-bilancio, con possibilità di procedere ad elargizioni occulte, con conseguenti indebite aspettative e indiscriminati favoritismi. Il pericolo di danno è ravvisabile non solo nella potenzialità di impieghi extra-societari, ma anche nel mancato controllo sugli impieghi stessi da parte degli organi statutari, unici competenti a deliberare nell'interesse della società, sulla esistenza o non di un danno o di un vantaggio, e quindi in sostanza sulla esistenza del fine societario.

Per i falsi in bilancio, morti Arcaini e Dionisi, è chiamato a rispondere il Presidente dell'Istituto, Calleri di Sala.

Oltre quanto esposto nei motivi, nella difesa orale si è sostenuto: che la paternità di certe operazioni se l'era attribuita Arcaini (e si richiama la lettera del 4/10/1977); *che era impossibile da parte del presidente,* che risiedeva tra l'altro fuori sede, conoscere tutte le "manovre" dell'Arcaini, e soprattutto che manca la prova della conoscenza, da parte del Calleri di Sala, del mascheramento contabile.

A parte le condizioni di prova logica fatta del primo giudice



(pag.68), vi sono ulteriori elementi probatori che militano nel senso della conoscenza delle riserve occulte e del conseguente mascheramento contabile da parte del Presidente.

Anzitutto la stessa lettera invocata dalla difesa nella quale l'Arcaini, pur prospettando l'oscura teoria delle "spese e costi invisibili", evidenziava che "le circostanze" erano

"ben note" al Presidente, come gli era noto che "questa" sua "attività" non era stata "mai oggetto di una comunicazione ufficiale al Consiglio di Amministrazione".

V'è poi un riscontro obiettivo costituito dall'occultamento delle "riserve" in argomento proprio tra i conti correnti intestati alla Cassa di Risparmio di Torino, che non poteva essere casuale. Ed altresì la riscossione di due assegni tratti sulle disponibilità illegittime proveniente dalle operazioni sui titoli Enel (pag.51 sentenza Tribunale).

Il ritenuto reato di cui agli artt.2621 c.c., 61 n.9 c.p., si è comunque estinto per prescrizione (artt. 157 n.4 - 160 c.p.), previa concessione al Calleri delle circostanze attenuanti generiche (valutando tutti gli elementi ex art.133 c.p. e in particolare l'incensuratezza, l'età e il tempo trascorso), che nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., la Corte ritiene dichiarare prevalenti all'aggravante contestata. Nè alla luce degli elementi sopra evidenziati è accettabile un discorso di evidenza della prova per un proscioglimento nel merito ai sensi del'art.152 capoverso.

c.p.p.

Per il capo B1 (le specialissime gratifiche liquidate ad Arcaini e Capello) data la loro estrema proporzione - (più del doppio dell'intera retribuzione annua) rispetto allo stesso trattamento economico contrattualmente attribuito ai suddetti dirigenti - non potevano considerarsi consentite dallo Statuto dell'I.C.C.R.I. ed in relazione all'elemento soggettivo valgono le considerazioni di prova logica fatte dai primi giudici (p.77 sentenza). Non essendovi stata doglianza da parte dell'accusa va mantenuta l'assoluzione con formula dubitativa. Però, alla luce di quanto esposto in premessa, il fatto ha qualificato come appropriazione indebita aggravata in concorso con i pecettori (artt. 110 - 646 - 61 n.ri 7 e 9) (cfr. Cass., sez. VI 27 aprile 1988, Campitiello).

In relazione a quanto affermato nella detta sentenza della Cassazione (nonchè nella sentenza della stessa sezione VI n.3442 del 29/12/1987) il fatto contestato sub F2 (consegna a Don Emilio Pennati di f. 100.000.000) va qualificato come truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, 61 n. 7 e 61 n.9 non potendosi escludere un accordo fraudolento tra il Calleri (con Arcaini e Dell'Amore) da un lato ed il Pennati dall'altra, a danno dell'Istituto che si perpetrava con l'artificio di una falsa rappresentazione in bilancio o comunque con una mancata comunicazione al Consiglio di

59 26

Pertanto va mantenuta la formula di
Amministrativa per tale imputazione, sia pur
assoluzion
qualificata.
diversam

paiono, invece, le doglianze della difesa
Fondato
relat
ente all'imputazione F5) (autorizzazione di un fido
di 42.000.000 a favore di Faustino Somma). A parere della
C.p., come si può evincere dagli atti processuali, il
finanziamento non si può considerare come concesso ad un
privato, ma al Somma nella qualità di amministratore
dell'Industria Siderurgica Lucana, che aveva 500 dipendenti e
nel 1974 aveva avuto un fatturato di 40 miliardi.

Il finanziamento era, poi, supportato da garanzie e
fideiussioni, oltre al valore degli impianti come periziati
dal Tribunale di Potenza.

Si è trattato, quindi, di un fido inerente alla gestione
economica dell'Istituto ~~e~~ dal quale è insito il rischio
d'impresa, non sindacabile dal giudice penale in base al
nuovo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

Il Calleri, pertanto, va assolto da tale imputazione perchè
il fatto non sussiste, non essendovi alcuna prova della
sussistenza di un fatto di reato residuale contro il
patrimonio (640, 646 C.p.).

Così come è stato assolto dalle imputazioni sub C) relative
ai pretesi finanziamenti illeciti.

Residua il peculato contestato sub F1 (struttura di

61 (200

necessario".

Si trattava di un minimo di struttura di rappresentanza per il Presidente del maggior Istituto di Credito Italiano dell'epoca, con tutti i problemi logistici che importa la residenza fuori sede, e che non ritiene la Corte possa essere sindacabile dal giudice penale rientrando nell'ambito dei criteri organizzativi e di gestione di un ente.

In ogni caso non è stato provato il dolo del delitto contestato.

Fondate appaiono le doglianze della difesa dei sindaci Criscuolo e Monasterolo in relazione all'assoluzione per insufficienza di prove per l'imputazione di falso in bilancio di cui al capo A), n.ri 1 e 2.

La sentenza del Tribunale, premesso che il controllo contabile ha carattere prevalentemente formale e che gli ispettori della Banca d'Italia hanno impiegato vari mesi per porre in luce gli "accorgimenti" e i "frenetici movimenti di mascheramento contabile" realizzati dall'Arcaini con il diretto ausilio del Dionisi, assolve i sindaci Carra e Venturini per non aver commesso il fatto in considerazione della limitata durata del loro incarico. Mentre a Criscuolo e Monasterolo si addebita "la maggiore possibilità di rilevare le dette falsificazioni (riferendosi ai c.d. omaggi iscritti al Fondo Erogazione Consiglio)" per la lunga durata del loro incarico. E ciò dopo avere anche sottolineato che

Welf

anteriamente al 1975 non vi erano stati fatti o denunce che potevano indurre a sospettare della gestione Arcaini.

A parte la richiamata "prassi" (che la Corte ritiene illegittima), sotto il profilo dell'elemento psicologico non può non considerarsi che le delibere erano state sempre inoltrate alla Banca d'Italia e che la vigilanza non aveva fatto alcun rilievo.

Pertanto la Corte ritiene che relativamente all'imputazione di cui al capo A) n.1 e 2 (qualificata ex art. 2621 c.c. - 62 n.9 c.p.) il Monesterolo e il Criscuolo vadano assolti perchè il fatto non costituisce reato perchè manca la prova del dolo del delitto di false comunicazioni sociali ritenute.

Per il reato di cui al capo B) n.2, 3 e 4 (qualificato ex art. 2630 c.c. - 61 n.9 c.p.), come precedentemente rilevato, va applicata l'amnistia, non ricorrendo l'ipotesi di evidenza della prova per un proscioglimento nel merito ex art.152 cpv. c.p.p., e non ostandovi le condizioni soggettive.

Per l'imputazione sub C), richiamandosi le considerazioni già svolte (~~pag.~~), il Calleri va assolto con la formula perchè il fatto non sussiste.

In relazione a quanto ritenuto in sentenza le doglianze del P.M. non hanno più ragione d'essere.

Nei confronti degli imputati Dionisi Marcello, Cavini Lorenzo, Mirandola Domenico e Trapani Giuseppe va dichiarata l'estinzione dei reati agli stessi ascritti per morte del reo

(art.150 c.p.).

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

visti gli artt. 523 c.p.p., 150 C.p., 157 e 160 c.p., 1 e
seg. D.P.R. 4/8/1978 n.413;

In riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18-19
maggio 1984, appellata dal P.M. e da Calleri di Sala Edoardo,

Dionisi Marcello, Monasterolo Enrico, Criscuolo Giuseppe,

Malvetani Terenzio, Cavini Lorenzo, Borgna Giovanni, Degli

Esposti Dagoberto, Giraudi Giovanni, Mirandola Domenico,

Peduzzi Vitaliano, Riondato Ezio, Senin Angelo, Trapani

Giuseppe, Camillo Bellavista Caltagirone, Gambacorta Carino,

Guerrieri Giuseppe, Pennacchio Mauro, Ferrari Enzo, Nezzo

Alessandro, Francesco Bellavista Caltagirone, Caltagirone

Gaetano, Belli Arcengeli, Alfio Marchini, Sofia Corrado,

Somma Faustino, Fossati Bellani Felice, Wehrli Vittorio,

dichiara non doversi procedere nei confronti di Dionisi

Marcello, Cavini Lorenzo, Mirandola Domenico e Trapani

Giuseppe per essere i reati agli stessi ascritti estinti per

morte del reo. Assolve Calleri di Sala dall'imputazione sub F

1 perchè il fatto non costituisce reato, e da quelle di cui

ai capi F 5 e C perchè il fatto non sussiste;

dall'imputazione sub B 1, qualificata ex artt.110, 646, 61

n.ri 7 e 9 C.p., e dalla imputazione sub F 2, qualificato il

fatto ex artt.640, 110, 61 n.ri 7 e 9 c.p., per insufficienza

di prove; dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Calleri in ordine al capo A n.1 e 2, concesse le attenuanti generiche prevalenti e qualificato il fatto ex artt. 2621 c.c. e 61 n.9 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione, nonchè in ordine al reato di cui al capo B n.2, ~~3 e 4~~, qualificata l'imputazione ex artt.2630 c.c. e 61 n.9 c.p., per essere estinto per amnistia.

Assolve il Monasterolo e il Criscuolo dalle imputazioni di cui al capo A, n.1 e 2, qualificate ex artt.2621 c.c. e 61 n.9 C.p., perchè il fatto non costituisce reato; dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine al reato sub B n.ri 2, 3 e 4, qualificate le imputazioni ex art.2630 C.c., 61 n.9 c.p. perchè estinte per amnistia; dichiara non doversi procedere nei confronti del Malvetani in ordine all' imputazione sub B 2 e B 4, qualificata ex art.2630 c.c. e 61 n.9 c.p. per essere il reato estinto per amnistia.

Assolve Borgna, Degli Esposti, Giraudi, Peduzzi, Riondato, Senin, Ferrari, Nezzo, Gambacorta, Pennacchio e Guerrieri in ordine al capo C perchè il fatto non sussiste e dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi per le imputazioni B 2, B 3 e B 4 qualificato il reato ex artt.2630 c.c. e 61 n.9 c.p. per essere estinto per amnistia; assolve Camillo Bellavista Caltagirone, Francesco Bellavista Caltagirone, Caltagirone Gaetano, Belli Arcangeli, Sofia

ass. l. 20/11/01
→

69 26

Corrado, Somma Faustino, Fossati Belloni Felice, Wehrli

Victor perchè il fatto non sussiste.

Ordina la separazione del giudizio nei confronti di Levi de

Leali Mayer e Alfio Marchini ai sensi dell'art.414 c.p.p.

Così deciso e pubblicato in Roma il 17.6.1988.

IL PRESIDENTE ESTENSORE.

Carlo Alberto

Deposito in Cancelleria
2 SET. 1988
CANCELLIERE

1656

1) CALLERI di SALA Edoardo, n. Saluzzo 29.3.27 dom.
to c/o Avv. Carlo D'Agostino, Lungotevere della
Vittoria n.9 - Roma - - Libero presente

2) DIONISI Marcello, n. Roma 14.9.28 dom.to c/o Avv.
Aldo Romeo, Via P. Leonardi Cattolica, 3 - Roma -
- Libero presente

3) CARRA Enrico, n. Parma 11.10.909 dom.to c/o Avv.
Pietro Nocita, Viale Angelico n. 38 - Roma -
- Libero presente

4) VENTURINI Pietro, n. Lucca 11.8.914 dom.to c/o
Avv. Paolo Appella, Piazza della Libertà n.13 -
Roma - - Libero presente

5) MONASTEROLO Enrico, n. Savigliano 25.6.912 dom.
to c/o Avv. Erminio Pennacchini, Via in Lucina
n.10 - Roma - - Libero presente

6) CRISCUOLO Giuseppe, n. Castellamare 20.5.12 dom.
to c/o Avv. ^{Erminio} ~~Enrico~~ Pennacchini in Via in Lucina
n. 10 - Roma - - Libero presente

7) CAVINI Lorenzo, n. Firenze 2.4.908 dom.to c/o

1657

Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38 -
Roma - Libero presente

X 8) BORGNA Giovanni, n. Genova 2.12.911 dom.to c/o
X Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38 - Ro
ma - Libero presente

X 9) DEGLI ESPOSTI Dagoberto, n. Bologna 8.5.921 dom.
X to c/o Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n.38
- Roma - Libero presente

X 10) FERRARI Enzo, n. Correggio 14.4.24 dom.to c/o
X Avv. Rinaldo Taddei in Via Polonia n.7 - Roma -
Libero presente

NA 11) FERRARO Giovanni, n. Palermo 25.1.28 dom.to in
Piazza Adriana n. 15 c/o Avv. Alfredo Angelucci
del foro di Roma - Libero presente

X 12) GAMBACORTA Carino, n. Teramo 1005.912 dom.to c/o
X Avv. Franco Coppi, Via della Conciliazione n.44
- Roma - Libero presente

NA 13) GAROFOLI Corradino, n. Percile 7.8.906 dom.to in
Roma, Via S. Paolo alla Regola n.27

1658

X 14) GIRAUDI Giovanni, n. Asti 17.12.15 dom.to c/o
Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38 -
Roma - - Libero presente

X 15) GUERRIERI Giuseppe, n. Perugia 17.4.20 dom.to
c/o Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38
- Roma - - Libero presente

X 16) MALVETANI^e Trenzio, n. Stroncone 7.6.25 dom.to
c/o Avv. Erminio Pennacchini in Via in Lucina
n. 10 - Roma - - Libero presente

Renzoli

X 17) MIRANDOLA Domenico, n. Bovolone 25.8.22 dom.to
c/o Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38
- Roma - - Libero presente

RECEIVED

X 18) NEZZO Alessandro, n. Sestri 27.6.20 dom.to c/o
Avv. Adolfo Gatti in Via Condotti n.9 - Roma -
- Libero presente

X 19) PEDUZZI Vitaliano, n. Milano 12.1.909 dom.to
c/o Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n.38
- Roma - - Libero presente

1659

X 20) PENNACCHIO Mauro, n. Lavello 2.2.23 dom.to c/o
X Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38 -
X Roma - - - - - Libero presente

X 21) RIONDATO Ezio, n. Padova 6.4.21 dom.to c/o Avv.
X Pietro Nocita in Viale Angelico n.38 - Roma -
- - - - - Libero presente

X 22) SENIN Angelo, n. Trieste 14.10.907 dom.to c/o
X Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n. 38 -
Roma - - - - - Libero presente

X 23) TRAPANI Giuseppe, n. Palermo 1.2.902 dom.to c/o
X Avv. Pietro Nocita in Viale Angelico n.38 - Roma
- - - - - Libero contumace

NA
24) PILLA Franco, n. Cessalto 31.10.24 dom.to c/o
X Avv. Giovanni Maria Flick in Via Linneo n.8 -
Roma - - - - - Libero presente

25) DE VEALI LEVI MAYER Elena Fausta, n. Torino
Ela 14.6.18 dom.to in C.so Indipendenza n.10 - Mi-
lano - - - - - Libera contumace

X 26) CALTAGIRONE Gaetano, n. Roma 30.12.29 dom.to

- c/o Avv. P. Lia e G. Gianzi in Via della Conciliazione n. 44 - Roma - - Libero contumace
- 27) BELLAVISTA CALTAGIRONE Francesco, n. Roma 18.2.39 dom.to c/o Avv. N. Foschini e Olga Pryor Fio~~re~~retti, Via Lazio n.6 - Roma - - Libero contumace
- 28) BELLAVISTA CALTAGIRONE Camillo, n. Roma 14.11.37 dom.to c/o Avv. Franco Coppi, Via dei Corridori n. 48 - Roma - - Libero presente
- 29) BELLI Arcangelo, n. Roma 19.10.33 dom.to c/o Avv. Adelfo Gatti in Via Condotti n.9 - Roma - - Libero presente
- 30) MARCHINI Alfio, n. Città della Pieve 6.9.12 dom.to c/o Avv. A.R. Latagliata in Via Porta Pinciana n. 14 - Roma - - Libero presente
- 31) ALOISI Carlo, n. Roma 4.5.16 dom.to in Via Panama n.16 - Roma - - Deceduto
- 32) SOFIA Corrado, n. Torino 28.4.25 dom.to c/o Avv. Roberto Rampioni in Via della Conciliazione n. 24 - Roma - - Libero presente

166

Deceduto

NA
33) RAVELLO LEI Fiorenzo, n. Villa del Bosco 31.8.

25 dom.to c/o Avv. Claudio Isgrò in Via del Gesù n.62 - Roma - - Libero contumace

1661

34) SOMMA Faustino, n. Vaglio Basilicata 11.3.35

dom.to c/o Avv. Paolo Appella in Piazza della Libertà n. 13 - Roma - - Libero contumace

X

NA
35) FOSSATI BELLANI Felice, n. Monza 2.1.909 dom.to

c/o Avv. Giuseppe Mirabile in Via Cava Aurelia n.8 - Roma - - Libero presente

NA
36) EINAUDI Mario, n. Benevagienna 18.8.25 dom.to

c/o Avv. Giuseppe de Luca, Via della Conciliazione n.44 - Roma - - Libero presente

NA
37) WEHRLI Victor, n. Zurigo 17.6.906 dom.to in Via

S. Spirito n.4 - Milano - - Libero presente

I M P U T A T I

A) Calleri di Sala, Dionisi, Carra, Venturini, Monasterolo, Criscuolo (con Arcaini Giuseppe, Vignale Flaviano e Marchesi Bruno, defunti) e precisamente:

Calleri di Sala Edoardo e Dionisi Marcello (en-

trambi limitamente ai bilanci dal 1970), Carra Enrico (limitamente ai bilanci 1970, 1971, 1972, 1973), (limitatamente al bilancio 1972), Monasterolo Enrico, Venturini Pietro (limitamente ai bilanci dal 1970), Criscuolo Giuseppe (limitatamente ai bilanci 1973, 1974, 1975, 1976), per rispondere del delitto di cui agli artt. 81, 110, 479 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, predisponendo, approvando e non opponendosi all'approvazione dei bilanci sino all'esercizio 1976 attestato falsamente fatti dei quali i bilanci stessi erano destinati a provare la verità e ciò in particolare:

166

Reynold:

→ 1) omettendo di contabilizzare disponibilità economiche costituite in riserve occulte, (fondi neri) per importi ingentissimi (circa 30 miliardi) ed in particolare per avere dal 1965 al 1975, relativamente alle operazioni di acquisto di titoli obbligazionari ENEL, registrato in uscita prezzi superiori a quelli convenuti ed effettivamente corrisposti all'ente emittente;

→ 2) nei bilanci degli esercizi 1975 e 1976, non esponendo riserve per L. 74 miliardi e per Lire 78 miliardi ed in relativi conti economici non recependo rendite per lire 45,9 miliardi e lire 8,1 miliar

di e spese per lire 1,9 miliardi e lire 4 miliardi;

3) evidenziando le partite " in sofferenza" in misura di gran lunga inferiore all'ammontare effettivo, ¹⁶⁶³pre via compensazione interna intervenuta con le c.d. " somme a disposizione", ed in particolare esponendo in bilancio per gli anni 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, e 1976 rispettivamente lire 25,8 milioni, ^{23,5 milioni,} 28,5 milioni, 23,4 milioni, 21,4 milioni e 24,1 milioni anzichè lire 2.703,5 milioni, 1.289,1 milioni, 1.289,1 milioni, ^{1.535,5 milioni} 1.718,1 milioni, e 2.070,9 milioni;

4) non allegando al bilancio ufficiale del 1976 il prospetto obbligatorio per la dimostrazione in dettaglio dell'attività di negoziazione in titoli, e non ricevendo lire 25,2 miliardi rappresentanti il ricavo della cessione di titoli operata alle Casse di Risparmio, tra i profitti dell'esercizio, utilizzato - unitamente a lire 600 milioni - per diminuire il valore di bilancio dei titoli acquisiti;

5) effettuando una svalutazione di titoli azionari di proprietà per l'importo di lire 359 milioni, diminuendo l'utile proveniente dalla negoziazione dei titoli.

I SUCCESSIVI IMPUTATI:

B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 314, 61 n.7

C.P. per avere nella qualità sopra indicate di pubblici ufficiali, in tempi diversi e con più azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso distrat
to a profitto proprio e di altri, somme di denaro
di proprietà dell'Istituto di Credito delle Casse
di Risparmio Italiane, istituto di diritto pubbli
co, al quale cagionavano un danno di rilevante gra
vità ed in particolare:

- 1) Calleri liquidando lire 500 milioni in favore di
Arcaini e lire 290 milioni in favore del condiret
tore generale Capello.-
- 2) Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari,
Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo,
Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, Cri
scuolo, Monasterolo, (con Marzano Carlo, Cingola
ni Massimo, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcon -
tres Ferdinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giusep
pe, Marchesi Bruno, defunti) conferendo nella se
duta di consiglio del 12.3.1975 mandato per cui il
Calleri liquidava "omaggi" per l'anno 1974 di li
re 125 milioni in favore dei consiglieri, sindaci,
Giunta e direzione generale, così distribuiti:
- Calleri 5 milioni, Marzano 5 milioni, Borgna 5 mi
lioni, Cingolani 5 milioni, Degli Esposti 5 milio
ni, De Guido 4.600.000, Dell'Amore 5 milioni, Fer
rari 5 milioni, Gambacorta 5 milioni, Giraudi 5
milioni, Malvetani 5 milioni, Mirandola 5 milioni,

166

Nezzo 5 milioni, Riondato 800.000, Senin 5 milioni,
Stagno 5 milioni, Trapani 5 milioni, Vetere 5 milio
ni, Criscuolo 5 milioni, Carra 5 milioni, Monastero
lo 5 milioni, Arcaini 5 milioni, Capello 5 milioni.-

1665
→ 3) Calleri, Cavini, Borgna, Ferrari, Gambacorta, Girau
di, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio,
Riondato, Senin, Trapani, Criscuolo, Monasterolo,
(con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Rai
mondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe defunti)
conferendo nella seduta del consiglio del 10 marzo
1976 mandato per cui il Calleri liquidava "omaggi"
in favore di consiglieri, sindaci, Giunta e direzio
ne generale lire 124,7 milioni per l'anno 1975 co-
si distribuiti: Calleri 5 milioni, Marzano 5 milio
ni, Borgna 5 milioni, Cingolani 1.500.000, Guzzini
1.200.000, Degli Esposti 5 milioni, Guerrieri
3.300.000; Dell'Amore 5 milioni, Ferrari 5 milioni,
Gambacorta 5 milioni, Giraudi 5 milioni, Malvetani
7 milioni, Mirandola 5 milioni, Nezzo 5 milioni,
Peduzzi 5 milioni, Pennaccio 5 milioni, Riondato 5
milioni, Senin 5 milioni, Stagno 5 milioni, Trapa
ni 5 milioni, Vetere 5 milioni, Criscuolo 5 milio
ni, Carra 1.200.000, Monasterolo 5 milioni, Marche
si 3.800.000, Arcaini 5 milioni, Capello 5 milioni,
Addario 1 milione.-

1666

→ 4) Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Ferraro, Gambacorta, Garofoli, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchia, Riondato, Senin, Criscuolo, Monasterolo, (con Dello Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio Arcaini Giuseppe, defunti) conferendo nella seduta di Consiglio del 9.3.1977 mandato per cui il Calleri liquidava in favore di consiglieri, Giunta, sindaci e direzione generale, per l'anno 1976 "omaggi" per l'importo di lire 173,2 milioni così distribuiti: Calleri 7 milioni, Garofali 2,9 milioni, Borgna 7 milioni, Cascio 4,7 milioni, Guzzini 7 milioni, Degli Esposti 7 milioni, Guerrieri 7 milioni, Dell'Amore 7 milioni, Ferrari 7 milioni, Gambacorta 7 milioni, Giraudi 7 milioni, Mirandola 7 milioni, Nezzo 7 milioni, Peduzzi 7 milioni, Pennacchio 7 milioni, Riondato 7 milioni, Senin 7 milioni, Trapani 7 milioni, Vetere 7 milioni, Criscuolo 7 milioni, Monasterolo 7 milioni, Arcaini 7 milioni, Addario 7 milioni.

Carzulli

C) I SUCCESSIVI IMPUTATI: ~~...~~
del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 314, 61 n.7 C.P. per avere, nelle qualità sopra indicate di pubblici ufficiali, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

distratto a profitto proprio e di altri, ingenti somme di denaro di proprietà dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, istituto di credito di diritto pubblico, al quale cagionavano un danno di rilevante gravità ed in particolare:

- quali membri della Giunta ricorrendo, tra l'altro, alla facoltà di deliberare in via d'urgenza, in violazione dell'art. 24, lettera d) dello Statuto dello I.C.C.R.I., senza che ricorressero particolari giustificazioni;

- quali membri del Consiglio ratificando l'operato della Giunta e del Presidente, senza rilevare gli eccessivi e non sempre giustificati interventi di urgenza, anche quando le operazioni approvate non apparivano compatibili con il dettato statutario (operazioni tutte che per la loro stessa natura superavano il breve termine) e con le finalità ultime dell'Istituto;

- e comunque deliberando le operazioni omettendo pressochè totalmente i dovuti congrui e concreti accertamenti istruttori tecnico-contabili, bensì basandosi esclusivamente sulle asserzioni dei richiedenti le singole operazioni; operazioni, inoltre, prive di idonee garanzie, idoneità infatti che non veniva accertata, operazioni relativamente alle quali non ve-

1667

1568

niva in alcun modo valutata la solvibilità dei beneficiari ed in vari casi a favore di soggetti che notoriamente si trovavano in stato di estrema difficoltà ovvero addirittura in stato di insolvenza; operazioni tutte, pertanto, di estremo rischio ed in particolare:

C1h-Calleri di Sala, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pilla, Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Cingolani Massimo, Dell'Amore Giordano, De Guido Samuele, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di consiglio del 26.3.1974 deliberato in favore del gruppo Mayer le seguenti operazioni:

- autorizzazione al Direttore Generale a prestare fidejussione all'I.M.I. per l'importo di lire 2 miliardi;
- conferma alle società del gruppo di un credito rotativo fino al limite di 5 miliardi utilizzabile mediante anticipazioni su fatture cedute all'incasso;
- concessione di postergazione di numerose ipoteche a favore dell'I.C.I.P.U. per complessive lire 46 miliardi.

Sindaci: Criscuolo, Carra, Monasterolo,

1669

Calleri di Sala, Cavini, Borgna, Degli Espo -
 sti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mi-
 randola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Se-
 nin, Trapani, (con Marzano Carlo, Cingolani Massi-
 mo, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Fer-
 dinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, de-
 funti) per avere deliberato, nella seduta di Con-
 siglio del 12.3.1975, di fissare in favore del
 gruppo Mayer il limite di fido in lire 17 miliar-
 di.

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo, (con Marchesi
 Bruno, defunto).

Calleri, Cavini, Mirandola, Senin, Trapani,
 (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere
 Rivadavio, Arcaini Giuseppe defunti) per avere
 nella seduta di Giunta del 23.7.1975 aumentato
 da lire 22 miliardi il credito rotativo in favore
 del Gruppo Mayer già accordato per lire 17 miliar-
 di.

Sindaco: Criscuolo.

Calleri Di Sala, Cavini, Borgna, Degli Espo-
 sti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mi-
 randola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato ,
 Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Dell'Amore
 Giordano, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe de-

1670

funti) per avere nella seduta di Consiglio del
24.9.1975 ratificato la delibera di Giunta del
23.7.1975 relativa alla elevazione di un fido
rotativo in favore del gruppo Mayer da lire 17
a lire 22 miliardi.-

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi
Bruno defunto).- con conseguente esposizione al
27.6.1977, data del fallimento della società "
Vita Mayer" S.a.S. e " Cartiere di Cairate" S.
p.A., di lire 47.760.329.390 oltre fidejussioni
per lire 9.200.000.000.-

C 3 i- Calleri, Cavini, Borgna, Senin, (con Marzano
Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio, An
caini Giuseppe, defunti) per avere concesso nel
la seduta di Giunta del 26.3.1975 un finanziamen
to di lire 30. miliardi alla Sit s.p.a. del grup
po Gaetano Caltagirone, sostituendosi al Consi
glio che stava trattando la pratica ed aveva rin
viato la decisione ed avere, inoltre, effettuato
la erogazione per la copertura di costi di layo
ri non ancora iniziati o nella prima fase di rea
lizzazione.-

Key Si

Sindaci: Criscuolo (con Marchesi Bruno, defunto).

C 3 l- Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Fer
rari, Gambaorta, Giraudi, Mirandola, Nezzo, Pe-

duzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 23.4.1975 ratificato la delibera di Giunta del 26.3.1975 relativa al finanziamento di lire 30 miliardi a favore della "S.I.T." s.p.a. (gruppo Caltagirone).-

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto).-

C 3 m- Calleri, Cavini, Mirandola, Senin, Trapani (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 23.7.1975 deliberato il finanziamento di lire 16 miliardi in favore della S.I.R. s.p.a. e di lire 12 miliardi in favore della S.A.S. del gruppo Gaetano Caltagirone ed il finanziamento per lire 15 miliardi a favore della Verrocchio s.p.a. del gruppo Francesco Caltagirone per la copertura di lavori non ancora iniziati o nella prima fase di realizzazione.-

Sindaco: Criscuolo.-

C 3 n- Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere Rivada-

vio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere, nella seduta di Consiglio del 24.9.1975 ratificata la delibera di Giunta del 23.7.1975 relativa ai finanziamenti in favore del gruppo Gaetano Caltagirone (lire 16 miliardi alla S.I.R." e lire 12 miliardi alla S.A.S.") e del gruppo Francesco Caltagirone (lire 15 miliardi alla "Verrocchio" s.p.a.)

1672

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto).-

C 3 o- Cavini, Borgna, Degli Esposti, Mirandola, Senin Trapani, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 14.10.1975 deliberato in favore di Gaetano Caltagirone un finanziamento di lire 22 miliardi, nonchè a favore di Gaetano Caltagirone e Francesco Caltagirone un finanziamento di lire 34 miliardi, a copertura di lavori non ancora iniziati o nella prima fase di realizzazione (finanziamenti da destinarsi, il primo alle società r.l. "Baden - Baden" per lire 5 miliardi e 500 milioni, "Taormina Costruzioni" per lire 5 miliardi e 500 milioni, "Deauville" per lire 5 miliardi e 500 milioni e "La Boule" per lire 5 miliardi e 500 mi

lioni ed il secondo alle società "Quoram" s.p.a. per lire 17 miliardi; "Dancala" per lire 10 miliardi, "Titano" per lire 7 miliardi).-

1673

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto).-

C 3p-Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gamba**ca**rtorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Stagno D'Alcontre Ferdinando, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 6.11.1975 ratificato la delibera di Giunta del 14.10.1975 relativa ai finanziamenti di lire 22 miliardi e 34 miliardi a favore rispettivamente di Gaetano Caltagirone e di Francesco e Gaetano Caltagirone.-

Sindaco: Criscuolo.-

C 3q-Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gamba**ca**rtorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Senin (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 6.11.1975 deliberato in favore delle società "Litos", "Quiberon", "Mac" (gruppo Caltagirone Camillo) un finanziamento di lire 20 miliardi.-

Sindaco: Criscuolo.-

C 3r- Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere, nella seduta di Consiglio del 18.12.1975 deliberato in favore delle società del gruppo di Gaetano Caltagirone (Colle d'Arcanio-City Residence - Anatasio I - Bonifacio I - Innocenzo I) un finanziamento di lire 30 miliardi in favore delle società del gruppo Francesco Caltagirone (Sardegna Imm.re s.p.a. - M.I.C. 1900 s.r.l. - Moderni Uffici s.r.l.)

1074

Leuzzi

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto)

Con conseguente esposizione complessiva del gruppo per lire 209 miliardi circa.-

C 6h-Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Nezzo, Riondato, Senin, Trapani, (con Cingolani Massimo, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio, defunti) per avere, nella seduta di Consiglio del 4.12.1974, deliberato in favore della Eurfin s.p.a. (gruppo Belli) un fi-

nanziamento di lire 4 miliardi.-

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo.-

C 6i- Cavini, Calleri, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere, nella seduta di consiglio del 6.11.1975 deliberato un finanziamento di lire 7.900 milioni in favore della Mobiliare ed Immobiliare Selene di A. Zappasodi s.a.s. ed una apertura al credito semplice di lire 6.000 milioni in favore della Edilsori s.r.l. (gruppo Belli).-

Sindaco: Criscuolo.-

C 6l- Calleri, Cavini, Mirandola, Senin, Trapani, (con dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 12.5.1976 deliberato un finanziamento di lire 5 miliardi a favore della Mobiliare ed Immobiliare Seleone di Annibale Zappasodi s.a.s. ed il rinnovo del fondo rotativo di lire 2.900 milioni a favore della Eurfin s.p.a. (gruppo Belli).-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C 6m- Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Pen

1675

nacchio, Senin, (con Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 31.5.1976 ratificato la delibera di Giunta del 12 maggio

1976 relativa alle operazioni a favore della società Selene s.a.s. ed Eurfin s.p.a.-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

1676

C 6n-Calleri, Cavini, Borgna, Mirandola, Senin, Tra-

pani, (con Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nel

la seduta di Giunta dell'8.7.1976 deliberato a

favore della "Vignola di Annibale Zappasodi" s.

a.s. (gruppo Belli) un finanziamento di lire 5

miliardi.-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C 6o-Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari,

Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola,

Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, &

(con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Ve-

tere Rivadavio e Arcaini Giuseppe defunti) per

avere nella seduta di Consiglio del 29.9.1976

ratificato la delibera di Giunta dell'8.9.1976

relativa al finanziamento di lire 5 miliardi a

favore della "Vignola di Annibale Zappasodi" s.

a.s. (gruppo Belli).-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C 6p-Calleri, Borgna, Degli Esposti, Garofoli, Mirandola, Nezzo, Senin (con Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 30.3.1977, prorogato un fido in favore della Eurfin s.p.a. (gruppo Belli) di lire 2.900 milioni, nonché deliberato un finanziamento di lire 7 miliardi a favore della Edilsori s.r.l. (gruppo Belli).-

1577

Sindaco: Criscuolo.-

C 6q-Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Ferraro, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Rondato, Senin (con Guzzini Raimondo, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 27.4.1977 ratificato la delibera di Giunta del 30.3.1977 relativa alle operazioni a favore delle società Eurfin s.p.a. ed Edilsori s.r.l.:-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo:-

C 7b-Calleri, Cavini, Mirandola, Senin, Borgna, (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 14.1.1976 deliberato in favore della "Betaclava" s.p.a. Milano (Marchini) un finanziamento di lire 20 miliardi.-

Sindaci: Criscuolo (eMarchesi Bruno, defunto).-

1678

C. 7c - Calleri, Cavini, Borgna, Ferrari, Gambacorta,
 Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi,
 Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, (con Mar-
 zano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimon-
 do, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defun-
 ti) per avere nella seduta di consiglio del 3.
 2.1976 ratificato la delibera di Giunta del 14.
 1.1976 relativa al finanziamento di lire 20 mi-
 liardi a favore della "Bataclava" s.p.a. (Mar-
 chini).-

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi
 Bruno, defunto).-

C. 7d - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Miran-
 dola, Senin, Trapani, (con Vetere Rivadavio, Ar-
 caini Giuseppe, defunti) per avere, nella sedu-
 ta di Giunta del 14.7.1976, deliberato in favo-
 re della "Bataclava" s.p.a. (Marchini) un aumen-
 to di lire 3 miliardi di un finanziamento in
 corso.-

Rovelli:

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C. 7e - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Gam-
 bacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Peduzzi,
 Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani (con Guz-
 zini Raimondo, Vetere Rivadavio e Arcaini Giu-
 seppe, defunti) per avere nella seduta di Con-

siglio del 4.8.1976 ratificato la delibera di Giunta del 14.7.1976 relativa al finanziamento di lire 3 miliardi a favore della "Bataclava" s.p.a. (Marchini).

Sindaco: Criscuolo.-

C 7f - Calleri, Cavini, Borgna, Mirandola, Senin, (con Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 17.2.1977 deliberato in favore della "Bataclava" s.p.a. (Marchini) il rinnovo del finanziamento per lire 23 miliardi.-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C 7g - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Ferraro, Gambacorta, Garofoli, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 9.3.1977 ratificato la delibera di Giunta del 17.2.1977 relativa al rinnovo del finanziamento di lire 23 miliardi a favore della "Bataclava" s.p.a. (Marchini).-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

Con la conseguente esposizione complessiva della Società "Bataclava" s.p.a. per lire 23 miliardi e 600 milioni circa.-

C 8d - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo,

1580

Peduzzi, Senin (con Marzano Carlo, Cingolani Massimo, De Guido Samuele, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe defunti) per avere nella seduta di Consiglio dell'11.9.1974, deliberato un finanziamento a favore della "Castiglione" s.p.a. (gruppo Aloisi) di lire 3.500 milioni.-

Sindaci: Criscuolo, Carra, Monasterolo.-

C 8e- Calleri, Cavini, Borgna, Degli. Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Nezzo, Senin (con Marzano Carlo, Cingolani Massimo, De Guido Samuele, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 30.10.1974 deliberato a favore dell'Immobiliare Etruria s.p.a. (gruppo Aloisi) il finanziamento di lire 1.700 milioni.-

C 8f- Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Giraudi, Gambacorta, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Pennacchio, Senin (con Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 28.4.1976 deliberato a favore dell'impresa "Villasimius Hotel" s.p.a. (gruppo Aloisi) un finanziamento di lire 2 miliardi.-

Sindaco: Criscuolo.-

C 8g - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin (con Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe) per avere nella seduta di Consiglio del 22.6.1977 concesso alla "Marengo Finanziaria" s.p.a., in cui erano state concentrate varie società del gruppo Aloisi, il finanziamento di lire 5 miliardi.-

Sindaco: Criscuolo.-

Con conseguente esposizione complessiva del gruppo Aloisi di lire 12 miliardi e 200 milioni.-

C 9f - Calleri, Cavini, Borgna, Mirandola, Senin, Trapani (con Dell'Amore Giordano, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta del 25.2.1976 deliberato in favore della "Flaminia Nuova" s.p.a. il rilascio di quattro fidejussioni di lire 1 miliardo ciascuna.-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C 9g - Calleri, Cavini, Borgna, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 10.3.1976 ratificato la delibera di Giunta del 25.2.1976 relativa alla fidejus

681

1682

sione per lire 4 miliardi in favore della "Flaminia Nuova" s.p.a. e della "I. I. C. I." s.p.a.
 Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.
 Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrarri, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani (con Marzano Carlo, Dell'Amore Giordano,

Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 24.9.75 deliberato a favore della "Sorgente Appia" s.p.a. (poi incorporata nella "INV. IM" s.p.a.), una fidejussione di lire 5 miliardi a garanzia di un prestito di 7 mila dollari USA.

Luigi

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto).

Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrarri, Ferraro, Gambacorta, Garofoli, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Dell'Amore Giordano,

Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 31.5.1977 concesso in favore della "Flaminia Nuova" s.p.a. il rinnovo della linea di credito di lire 500 milioni per il maggiore importo di lire 750 milioni sostituendo, inol-

tre, "la precedente idonea garanzia con pegno di azioni "INVI.IM" s.p.a. e "Cosida Assicurazioni" s.p.a., società notoriamente in dissesto, nonché per avere prorogato per un anno la fidejussione di lire 4 miliardi.-

Sindaci: Criscuolo, Monasterolo.-

C 9n - Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Ferraro, Gambacorta, Garofoli, Malvetani, Mirandola, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin (con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 26.1.1978 deliberato a favore della società "Immobiliare- Sud SISud" s.p.a. un finanziamento di lire 5 miliardi fatti accreditare alla Soc. Micar.-

Sindaco: Criscuolo.-

Con conseguente esposizione complessiva del gruppo "Flaminia Nuova".- IN.VIM e SI.SUD di lire 16 miliardi circa.

C10a - Calleri, Cavini, Borgna, Mirandola, Senin, Trapani (con Dell'Amore Giordano, Vetere Rivadavio e Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Giunta dell'8.9.1976 deliberato a favore dell'Industria Siderugica Lucana s.p.a. (F. Somma) un finanziamento di lire 3 miliardi senza ne ricorressero i presupposti e senza che la società ofrisse idonee garanzie.-

1683

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C10b - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 29.9.1976 ratificata la delibera di Giunta dell'8.9.1976 relativa al finanziamento di lire 3 miliardi a favore della Industria Siderurgica Lucana s.p.a. (F. Somma).-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.-

C10c - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Garofoli, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Senin, e Peduzzi (con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, defunti) per avere nella seduta di Consiglio del 23.11.1977 concesso una moratoria all'esposizione di lire 3.258.192.770 al 30.6.1978 in favore dell'Industria Siderurgica Lucana (F. Somma).-

Sindaco: Criscuolo.-

C12e - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Nezzo, Riondato, Senin, Trapani (con Cingolani Massimo Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio defunti) per avere nella sedu-

1684

ta del Consiglio 4.12.1974, deliberato a favore del Cotonificio Felice Fossati S.P.A. la concessione di una fidejussione di 768 milioni a favore dell'ICIPU senza idonee garanzie (quelle offerte erano palesemente solo formali) e quando già la Società beneficiaria, poi dichiarata fallita, si trovava notoriamente in stato di dissesto.-

Sindaci: Criscuolo e Monasterolo.

C 17d - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, (con Marzano Carlo, Cingolani Massimo, Dell'Amore Giordano, Stagno D'Alcontres Ferdinando, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe, defunti) per avere, nella seduta di Consiglio 21.1.1975 deliberato in favore della "Vetrocoke-Cokapuania" s.p.a. un finanziamento di lire 17.500 milioni da cui concessione non poteva essere deliberata per la inconsistenza del patrimonio e la mancanza di garanzia.-

Sindaci: Carra, Criscuolo, Monasterolo.-

C.29 - Calleri, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, (con Dell'Amore Giordano, Guzzini Raimondo, Vetere Rivadavio, Arcaini Giuseppe defunti) per avere nella seduta di

1686

Consiglio del 29.9.1976, deliberato a favore della "Tessitura della Calabria" s.p.a. e Industria Calabrese Appretto e Finissaggio" s.p.a.

(gruppo Andreae) il finanziamento di lire 2 miliardi complessivo (lire 1 miliardo per ciascuna società).

Sindaco: Criscuolo.

Tutti in concorso di volta in volta con sindaci di cui al capo C) e con i singoli beneficiari delle operazioni come indicati al capo N):

- 1. De Veali - 3. Caltagirone Gaetano, Francesco e Camillo - 6. Belli - 7. Marchini - 8. Aloisi - 9. Sofia e Ravello - 10. Somma - 13. Fossati - 17. Einaudi - 19. Wehrli.

Reyulli

D) Sindaci: Criscuolo, Carra, Monasterolo (con Marchesi Bruno, defunto) di concorso nel reato di cui al capo C) come sopra attribuito ai consiglieri e direttore generale, e per le sedute alle quali ciascuno di loro ha partecipato, nella qualità di sindaco, anche per non aver rilevato le irregolarità sopra richiamate e le gravi anomalie contabili (concessione di mutui rilevanti senza idonei garanzie in violazione a precise norme di legge e statutarie, omesse attività per pervenire al recupero del-

le somme erogate).-

Fatti avvenuti in Roma, dal 1970 al 1977.-

→ F) - Calleri di Sala Edoardo inoltre:

del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 314, 61 n.

7 C.P. per essersi in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, appropriato, oppure per avere distratto a profitto di altri, somme rilevanti di proprietà dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, istituto di credito di diritto pubblico delle quali aveva il possesso nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione. In particolare:

→ 1) per aver fruito di due dipendenti e di un'autovettura messi a disposizione della Cassa di Risparmio di Torino e pagati con denaro dell'I.C.C.R.I., che effettuava, per l'anno 1974, un pagamento di 34,2 milioni, per l'anno 1975 di lire 37,7 milioni, per l'anno 1976 di lire 40,2 milioni;

2) per avere distratto, in data 31.5.1971, d'accordo con Arcaini e Dell'Amore, lire 100 milioni dal fondo erogazione Consiglio ed averli consegnati a Don Emilio Pennati;

→ 5) per avere, il 26.3.1975, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni statuarie che limitano lo intervento dell'I.C.C.R.I. ad imprese di primaria

1687

importanza, autorizzato un fido di lire 142 milioni a favore di Faustino Somma.-

1688

I successivi imputati:

N) di concorso nel reato di peculato aggravato (art.

314 e 61 n.7 C.P.) poichè facendo opera di istigazione, così convincendo i pubblici funzionari dell'I.C.C.R.I., raggiungevano tra loro un accordo di guisa che venivano instaurate pratiche di finanziamento ed erogate agli istanti, in proprio o quali titolari di imprese, ingenti somme di denaro secondo le modalità e le responsabilità di cui ai capi C) e D) della rubrica - con dotte e modalità che devono qui intendersi in -
tegralmente trascritte - tutti sapendo che le persone o imprese che di dette somme beneficiavano non erano in grado di offrire le debite garanzie - versando anzi esse in condizioni economiche precarie quando non addirittura in stato di insolvenza - così realizzando indebiti finanziamenti nella consapevolezza che il denaro non sarebbe stato mai più restituito all'Istituto erogante.-

N 1 - De Veali Elena:

C1a) di concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto)
nel reato di cui agli artt. 314, 61 n. 7 c.p.,

per aver fatto deliberare, nella seduta di Consiglio del 30.10.1971, un finanziamento di £. 300 milioni in favore della "Vita Mayer e C" s.a.s., "Cartiere di Cairate" s.p.a., "Vita Mayer Sud" s.p.a. contro fatture in gran parte non pagate e palesemente di dubbia solvibilità.-

689

(C1b) di concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto) nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per aver fatto deliberare, nella seduta di Consiglio del 30.11.1971 a favore della "Vita Mayer" s.a.s. e delle "Cartiere di Cairate" s.p.a. un finanziamento di lire 1 miliardo a fronte di delega all'incasso di fatture in gran parte non pagate e palesemente di dubbia solvibilità.-

(C1c) di concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto), nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per aver fatto aumentare, nella seduta di Giunta del 14.12.1971, a £. 1.800.000.000 il finanziamento contro fatture alla "Vita Mayer e C" s.a.s. e alle "Cartiere di Cairate" s.p.a. che il Consiglio aveva limitato in data 30.11.1971 a lire 1 miliardo.-

(C1d) di concorso nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per aver fatto ratificare, nella seduta del Consiglio del 21.12.1971, la delibera di Giunta del 14.12.1971 relativamente al finanziamento

1690

contro fatture per lire 1 miliardo e 800 milioni alla "Vita Mayer e C" s.a.s. e alle "Cartiere di Cairate" s.p.a., nonchè per aver fatto deliberare a favore delle dette due società un ulteriore finanziamento contro fatture di lire 2 miliardi con esposizione complessiva per lire 4 miliardi e 50 milioni con assorbimento delle esposizioni in corso.-

(C.1e) di concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto) nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per aver fatto deliberare, nella seduta di Giunta del 16 febbraio 1972, a favore della "Vita Mayer" s.a.s. e della "Cartiera di Cairate" s.p.a. un prefinanziamento di lire 5 miliardi su mutuo I.M.I.-

Rezzali

(C.1f) di concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto) nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per avere nella seduta di Consiglio dell'1.3.1972 fatto ratificare, la delibera di Giunta del 16.2.1972 con cui veniva concesso in favore del gruppo Mayer un prefinanziamento di lire 5 miliardi.

(C.1g) in concorso (con Arcaini Giuseppe, defunto) nel reato di cui agli artt. 314 e 61 n.7 c.p., per aver fatto deliberare, nella seduta di

Ritenuto in fatto

160

Per effetto di esposti presentati da Gaetano Caltagirone e Francesco Bellavista Caltagirone, ai quali si affiancava poi Camillo Bellavista Caltagirone, la Procura della Repubblica di Roma, l'estate del 1977, iniziava indagini sui rapporti tra i medesimi, noti costruttori, e l'Istituto di Credito per le Casse di Risparmio Italiane (ICCRI) e veniva informata che erano in corso accertamenti ispettivi, da parte della Banca d'Italia, presso lo stesso Istituto. Venivano escussi come testimoni alcuni dirigenti di questo (Arcaini, Addario e Finardi) nonché due componenti del Consiglio d'amministrazione (Vetere, successivamente deceduto, e Nezzo) ed il presidente del Collegio sindacale (Criscuolo), della cui verifica amministrativa del luglio '77 si acquisiva copia. Il Pubblico Ministero chiedeva quindi al Giudice Istruttore di procedere con istruzione formale a carico di Giuseppe Arcaini, direttore generale dell'ICCRI, per i reati di falso ideologico in atto pubblico (bilanci dell'Istituto) e peculato (per illeciti finanziamenti a varie società).

La Banca d'Italia trasmetteva ~~quindi~~ la prima relazione ispettiva, datata 4.1.1978, ed il P.M.

chiedeva estendersi la detta imputazione (più ampiamente formulata) ad altri dirigenti dell'ICCRI .

Emesso mandato di cattura nei confronti dell'Arcaim (dimissionario dal suo incarico nel settembre '77) e poi a carico di Edoardo Calleri di Sala (ex Presidente dell'ICCRI) e di Marcello Dionisi (ex dirigente del servizio di Ragioneria), il primo rimaneva latitante e successivamente, il 29.9.'78, decedeva; al Calleri ed al Dionisi era poi concessa la libertà provvisoria .

Acquisita la relazione definitiva della Banca d'Italia, recante la data del 4.7.1978, si procedeva per i detti reati anche nei confronti di tutti i membri del Consiglio d'amministrazione e della Giunta dell'ICCRI, dei sindaci dell'Istituto e degli industriali beneficiari dei finanziamenti ritenuti illeciti .

In adesione ad apposita richiesta del P.M., il 24.4.1979 il G.I. disponeva che venisse separato, dal procedimento per finanziamenti a gruppi politici ed altri soggetti, il presente processo relativo alla falsificazione dei bilanci, all'erogazione di particolari compensi (detti "omaggi") ai consiglieri d'amministrazione, sindaci e direzione generale ed alla concessione dei finanziamenti agli industriali.

1693

Ulteriormente precisate le imputazioni ed emessi mandati di comparizione, si procedeva agli interrogatori degli imputati.

Il 4.2.1980 il P.M. precisava le sue conclusioni, chiedendo numerosi rinvii a giudizio ed alcuni proscioglimenti ma il G.I., ritenuto necessario un nuovo interrogatorio, spediva mandato di cattura nei confronti di quasi tutti gli imputati. Rimanevano latitanti Gaetano Caltagirone, Francesco Bellavista Caltagirone, Nino Rovelli, Raffaele Ursini, Ravello Lei ed Elena De Veali Levi Mayer. Era poi concessa la libertà provvisoria a tutti gli imputati catturati.

La Corte di Cassazione, con sentenza 5.8.'80, annullava i mandati di cattura nei confronti di Calabrieri di Sala, Rovelli e Ravello lei, dopo di che il G.I. revocava il mandato contro gli altri latitanti. Nuovamente formulata l'imputazione a carico dei beneficiari dei finanziamenti, il G.I. emetteva mandato di comparizione verso molti di questi, spiccando invece mandato di cattura contro Gaetano Caltagirone, Francesco Bellavista Caltagirone, Rovelli, Ravello Lei, Ursini, De Veali - che restavano latitanti - e Mario Einaudi, che veniva poi posto in libertà provvisoria. I mandati di cattura rimasti senza ef-

169

Rovelli

fetto erano poi revocati .

Con sentenza 10.2.1981 il G.I. dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tommaso Addario (ex condirettore generale dell'ICCRI) per i reati a lui ascritti .

Il P.M. presentava nuove conclusioni il 2.4.1981 ed il G.I., con sentenza-ordinanza in data 11.6.1981, disponeva il rinvio a giudizio degli attuali imputati per i reati loro ascritti nella rubrica che precede, pronunciava proscioglimento pieno di alcuni (tra i quali l'Ursini e il Rovelli) e per alcune imputazioni nei riguardi dei rinviati a giudizio ; dichiarava inoltre non doversi procedere contro altri imputati (tra i quali l'Arcaini) per essere i reati estinti per morte del reo .

Citati gl'imputati dinanzi a questo Tribunale, l'ICCRI, costituitosi parte civile, chiedeva inizialmente la condanna di quasi tutti i prevenuti al risarcimento dei "danni derivati dai reati tutti contestati". Il dibattimento si svolgeva per quarantacinque udienze . Respinta l'istanza di riunione del presente procedimento a quello per finanziamenti a gruppi politici, venivano interrogati gl'imputati - esclusi Gaetano Caltagirone, Francesco Bellavista - Caltagirone, Giuseppe Trapani, Fiorenzo Ravello Lei

1695

e la De Veali Levi Mayer, mantenutisi contumaci, e Carlo Aloisi, deceduto - ed erano escussi i testi Vincenzo Desario, Renato De Mattia, Giampaolo Finardi ed Antonino Valvano .

Il P.M. concludeva quindi come precisato nel verbale dell'udienza del 17.2.1984, chiedendo la condanna del solo Dionisi per il reato di falso in bilancio, la condanna (eccezion fatta per quattro imputati) per il peculato dei cosiddetti "omaggi" e l'assoluzione di tutti i prevenuti per il peculato bancario . Svolte le difese da parte dei patrocinatori dei giudicabili, l'ICCRI modificava le sue domande, chiedendo l'assoluzione per il peculato dei cosiddetti omaggi ed il peculato bancario, aderendo per gli altri capi di accusa alle richieste del P.M. e chiedendo il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede . Era infine acquisita la copia della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio pronunciata dal Giudice Istruttore del detto processo per i finanziamenti a gruppi politici ed altri soggetti.

Considerato in diritto

Va in primo luogo precisato che deve considerarsi accertata la natura pubblica dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane .

Tale natura, già ritenuta dal Consiglio di

169

Stato in un parere espresso il 26.9.1963 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stata affermata, nel corso dell'istruzione del presente giudizio, in via interlocutoria, dalla Cassazione con sentenza 22.XI.1978 n.2969, in sede d'impugnazione di mandati di cattura. Al riguardo si è tenuto conto del carattere dell'attività dell'ICCRI, che non ha fini di lucro ed è volta a coordinare e rendere più efficiente l'attività degli enti partecipanti (Casse di Risparmio e Monti di Credito su pegno) che sono enti pubblici; si è altresì tenuto conto degli interventi e dell'ingerenza dello Stato previsti (pur se non sempre attuati) sull'ICCRI e che eccedono la normale attività di vigilanza esercitata sugli istituti di credito nonché dei poteri e delle facoltà dell'ICCRI non inferiori a quelli attribuiti agli istituti di credito di diritto pubblico. Questa motivazione è convincente ed il Tribunale non ha motivo di scostarsi da essa.

Dalla natura pubblica dell'ICCRI discende la qualità di pubblici ufficiali degli amministratori e dei più alti dirigenti dell'Istituto medesimo.

Si osserva quindi che la prima imputazione ha per oggetto il concorso nel reato continuato di falso ideologico in atto pubblico (bilancio dello

1697

ICCRI) che negli anni dal 1970 al 1976 sarebbe sta =
to posto in essere dagli imputati Calleri di Sala ,
Dionisi, Carra, Venturini, Monasterolo e Criscuolo,
all'epoca rispettivamente Presidente dell'Istituto,
direttore del Servizio di Ragioneria e Sindaci (que=
sti ultimi limitatamente ai bilanci degli esercizi
per i quali ciascuno prestò attività). La contesta =
zione si articola in cinque capi .

Appare necessario, in via preliminare, defi =
nire il bilancio dell'ICCRI come atto pubblico .

Esso è l'esposizione sintetica della situa =
zione patrimoniale dell'ente; è compilato da pubbli =
co ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; è *ferzuli*
atto tipico della vita dell'Istituto, ente pubblico,
ed ha una specifica rilevanza giuridica verso gli
enti partecipanti e i terzi .

Caratteristica primaria del bilancio - come
più volte affermato dalla Corte Suprema - è quella
di comprendere tutta l'attività finanziaria dell'en =
te pubblico senza occultamenti di sorta .

Ora, i risultati degli accurati accertamen =
ti svolti dal Servizio Vigilanza della Banca d'Ita =
lia presso l'ICCRI consentono di riconoscere come
effettivamente poste in essere le falsificazioni
contestate alla lettera A n.1 e 2 del capo d'imputa =

zione .

Si tratta in primo luogo dell'omessa indicazione in bilancio d'ingenti somme per complessive L.30 miliardi circa, realizzate, tra il 1965 ed il '75, registrando prezzi superiori a quelli realmente pagati all'ENEL per l'acquisto di titoli obbligazionari emessi dallo stesso ente e successivamente venduti agli enti partecipanti all'ICCRI . La descrizione della "tecnica" delle relative operazioni, esposta alle pagine 43 e seguenti della 1^ relazione ispettiva della Banca d'Italia (in Racc. l/c vol.11/a degli atti processuali), minimamente contrastata, deve ritenersi qui riprodotta .

L'imputazione di cui alla lettera A n.2 attiene invece alla mancata esposizione, nei bilanci degli esercizi 1975 e '76, di "riserve" per le rispettive somme di L.74 e L.78 miliardi ed alla mancata indicazione, nei relativi conti economici, di rendite e di spese di elevata entità . Tali gravi omissioni sono state rilevate dal detto Servizio Vigilanza e quanto riferito in proposito nella 1^ relazione (pagg. 40 e 81) è qui richiamato e recepito .

Conferma dei detti accertamenti e chiarimenti sono stati forniti, alle udienze del 10, 17 e 24 gennaio 1984, dal teste Vincenzo Desario, dirigente

1699

del gruppo d'ispettori che hanno compiuto l'ispezione presso l'ICCRI .

1700

Le dette mancate registrazioni di bilancio, finalizzate ad operazioni illegittime (pure constatate dai detti ispettori) e quindi chiaramente intenzionali, integrano gli estremi del reato di falso per omissione .

Con le accuse di cui al capò A n.3, 4 e 5 si contestano ai detti imputati delle precise irregolarità di bilancio: esposizione di partite in sofferenza in misura inferiore a quella reale priva compensazione con altre somme; mancata allegazione al bilancio del 1976 del prospetto della negoziazione dei titoli; mancata indicazione del ricavo della cessione di titoli utilizzato per diminuire il valore di bilancio dei titoli acquisiti e svalutazione di titoli di proprietà dell'Istituto con diminuzione dell'utile proveniente dalla negoziazione degli stessi.

Al riguardo il teste Desario (v. verbale udienza 17.1.1984) ha ampiamente chiarito che la prima irregolarità ha provocato solo minore chiarezza e precisione del bilancio; la mancata allegazione del detto prospetto (reso obbligatorio da un decreto ministeriale del novembre 1975) può essere difesa da ne-

gligenza; la mancata indicazione dell'impiego del ri-
cavo della vendita dei titoli nella svalutazione del
portafoglio titoli ha solo rilievo formale e del pa-
ri la riduzione degli utili su titoli. In tutti que-
sti casi ha precisato il teste - se si è avuta una
minore limpidezza del bilancio ai fini della corret-
ta informazione dei terzi e si è usata una tecnica
di compilazione dello stesso, non coerente con la nor-
mativa vigente in materia, non si è attuata, però,
un'alterazione dello stato patrimoniale ed economico
dell'Istituto.

Mancata, nelle fattispecie in parola, qualsiasi
modifica od omissione dolosa della situazio-
ne dell'ente, che il bilancio deve riassumere ed e-
sprimere, va escluso che i detti fatti realizzino il
reato di falso e gli imputati vanno assolti con for-
mula ampia dalla relativa accusa.

Quanto alla norma sanzionatrice applicabile
per i reati di cui ai n. 1 e 2 del capo A), alcune
difese hanno affermato come unica applicabile nella
specie la disposizione dell'art. 2621 c.c. (che puni-
sce i falsi in bilancio nel campo delle società);
ciò per effetto dell'estensione, operata dall'art.
92 legge bancaria, alle aziende di credito ed altri
istituti, della disciplina dell'articolo unico del

la legge 4.6.1931 n. 660, dal quale è derivato il detto art. 2621 c.c.

1702

Ai fini della decisione, appare necessario esaminare l'evoluzione legislativa della materia delle sanzioni penali dei cosiddetti reati societari e considerare i rapporti delle relative norme con la citata disposizione della legge bancaria.

Alla previsione di sole sanzioni pecuniarie, nel codice di commercio, per le false comunicazioni sociali, la legge 4.6.1931 n. 660, convertendo il

RDL 30.X.1930 n. 1459, sostituì la non lieve sanzione della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 10 mila a 100 mila. La legge bancaria

(L. 7.3.1938 n. 141 e 7.4.1938 n. 636) come già detto, estese poi questa disciplina alle aziende di credito ed altri istituti.

Ferrulli

L'eccessivo rigore di tale disciplina ne provocò da pratica disapplicazione; venne pertanto concepito un nuovo regime sanzionatorio che, in sede di compilazione del nuovo codice civile, diede vita alle disposizioni degli articoli da 2621 a 2642.

La prima di queste norme, che sola qui interessa, stabilisce: "Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila

a quattro milioni (inizialmente da lire diecimila a centomila)..... gli amministratori, i direttori generali, i sindaci... i quali nelle relazioni, nei bilanci e in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime....". La norma si collega, nella sua struttura, alla disposizione dello art. 50 R.D. 25.4.1929 n. 967, che puniva " con pena pecuniaria fino a L. 3.000, salvo le pene maggiori comminate dal codice penale agli amministratori delle Casse di Risparmio che, sui bilanci ed altre comunicazioni sociali, avessero scientemente annunciato fatti falsi o nascosti, i fatti riguardanti lo Istituto".

Stante la chiara derivazione dell'art. 2621 c. c. dalla legge n. 660/1931 e perdurando il vigore dell'art. 92 legge bancaria, si è affermato in dottrina che, creato da quest'ultima legge un sistema paritario per ogni tipo di azienda di credito, dovrebbe trovare applicazione la legge speciale ove ricorrano gli estremi della fattispecie (false comunicazioni sociali) da questa prevista, applicandosi invece alle altre fattispecie le norme del codice pe

1793

nale sulle falsità in atti.

Questo orientamento dottrinale non sembra aderente alla vigente disciplina legislativa.

In realtà, con la norma dell'art. 2621 c.c. il legislatore ha dato un nuovo e più equilibrato ordinamento alla materia, riducendo notevolmente la pena per il reato di false comunicazioni sociali nelle ipotesi meno gravi e riconoscendo piena validità alle sanzioni del codice penale per gli altri casi. Con l'espressione "Salvo che il fatto costituisca reato più grave" si è, infatti, stabilito - proprio nel campo del falso nelle comunicazioni sociali - un esplicito rapporto di sussidiarietà tra la norma stessa e quelle del codice penale, alla cui applicazione non osta pertanto la disposizione dell'art. 92 legge bancaria. Ne consegue che nella specie deve trovare applicazione la norma dell'art. 479 c.p., che incrimina il falso ideologico commesso, anche in forma omissiva, dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Quanto alla responsabilità dei singoli imputati, va osservato che è evidente quella del Dionisi.

La suddetta 1^a relazione della Banca d'Italia lo indica (pag. 6 e seguenti) come il diretto collaboratore del Direttore Generale Arcaini nella gestione, da questo personalmente curata, dei fondi riservati

(peraltro esistenti presso l'ICCRI dal 1958), come
colui cioè che predisponva le relative operazioni
contabili, nelle quali talora appariva anche come
destinatario dei prelievi effettuati. Tale stretta
collaborazione, che rendeva il Dionisi partecipe di
tutti gli accorgimenti posti in essere per coprire
l'illegittima gestione dell'Arcaini, convince della
piena consapevolezza, da parte dell'imputato, delle
gravi omissioni in bilancio contestate al capo
A n. 1 e 2, delle quali sopra si è detto. L'opera
svolta per la redazione del bilancio, come dirigen-
te del Servizio di Ragioneria, poi, lo rende cor-
responsabile nelle stesse falsificazioni, alle qua-
li, come pubblico funzionario, aveva il dovere di
non prestare la sua collaborazione.

Si deve altresì riconoscere la responsabilità
del Calleri di Sala, non potendo darsi credito alle
affermazioni dello stesso (v. verbale udienza 15.6.
1983) di aver avuto conoscenza dei fondi gestiti
dall'Arcaini e del lucro realizzato sugli acquisti
dei titoli ENEL solo dopo l'espezione della Banca
d'Italia.

Vale anzitutto il rilievo che la lunga dura-
ta dell'incarico presidenziale e i conseguenti
continui contatti con l'Arcaini fanno già

presumere che il Calleri di Sala avesse sufficiente cognizione di tutti gli aspetti della gestione dell'Arcaini. Appare poi inverosimile che quest'ultimo provvedesse, di sua esclusiva iniziativa, ad effettuare, a favore di gruppi politici e di privati cittadini, i cospicui versamenti di danaro indicati ^{nella} l' relazione ispettiva della Banca d'Italia, senza l'appoggio morale di chi aveva la piena rappresentanza dell'ICCRI. Vi sono poi, a carico dell'imputato, degli episodi significativi, risultanti dalla sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio in data 31.5.-9.

1206

6.1982 pronunciata dal G.I. del Tribunale di Roma nel processo per i finanziamenti a gruppi politici, acquisita al termine del dibattimento (v. ordinanza udienza 9.5.1984).

Leuzzi

Si tratta della riscossione di due assegni tratti sulle disponibilità illegittime provenienti dalle operazioni sui titoli ENEL. Tale operazione, pure di entità economica non elevata, è sintomatica della conoscenza, da parte del Calleri, delle dette illegittime disponibilità e delle falsificazioni di bilancio, da lui convalidate in sede di proposta e di sottoscrizione dello stesso.

Quanto alla misura della pena, va riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione tra

di negare

i reati accertati. Si reputa) la concessione di negare circostanze attenuanti generiche, stante la particolare responsabilità inerente alla posizione nel-
colpevoli.
l'ICCRI di ciascuno dei ~~responsabili~~. Rilevato che le sanzioni poste dall'art. 476 c.p. si applicano anche al Dionisi (funzionario incaricato di pubblico servizio) in virtù dell'art. 493 c.p., si stima congrua per entrambi gl'imputati la pena di tre anni e sei mesi di reclusione (pena base anni tre aumentata, per effetto della continuazione, alla detta misura). Tre anni della pena devono dichiararsi condonati.

Distinta da quella dei primi due imputati appare la posizione dei sindaci. Com'è noto, la legge (art. 2403 c.c.) attribuisce ai sindaci delle società commerciali un compito generico di vigilanza sull'amministrazione della società ed una funzione articolata di controllo contabile. A questa norma fa chiaro riferimento l'art. 28 dello statuto dell'ICCRI, stabilendo che il Collegio dei Sindaci funziona con le attribuzioni e secondo le vigenti norme di legge.

Ora, potrebbe essere pura illazione ritenere che, proprio per effetto della loro funzione, i sindaci dell'ICCRI fossero in grado di rendersi conto delle falsificazioni delle quali sopra si è detto.

1207

Il controllo contabile, infatti, ha caratteri prevalentemente formale, non dovendo i sindaci accertare la piena rispondenza delle risultanze delle scritture contabili alle operazioni realmente compiute. Né denunce dei partecipanti all'ICCRI né altri fatti anteriormente al 1975 (come più oltre si dirà) potevano indurre a sospettare della gestione ~~della gestione~~ Arcaini.

Va aggiunto, in particolare, che, se gl'ispettori della Banca d'Italia, nella seconda relazione (pag. 15) hanno definito "insufficiente negli effetti" la azione di controllo dei sindaci, gli stessi ispettori hanno impiegato vari mesi per porre in luce gli "accorgimenti" e i "frenetici movimenti di mascheramento" contabile (v. pagg. 21 e 22 della 2^a relazione in Racc. l/c vol. 11/c) posti in essere dall'Arcaini con il diretto ausilio del Dionisi.

Tali considerazioni unite al rilievo che l'incarico di sindaco del Carra ebbe limitata durata e quello del Venturini limitatissima (un solo esercizio finanziario) inducono ad escludere che questi fossero consapevoli, e sostanzialmente partecipi, delle dette falsità di bilancio. I medesimi, pertanto, vanno assolti dalle imputazioni di cui al capo A N.1 e 2 per non aver commesso il fatto.

1208

Parzialmente diversa si presenta la posizione
degli imputati Criscuolo e Monasterolo. Inverso, la
lunga durata del loro incarico e l'indubbia conoscenza
che erano addebitati al "Fondo erogazione Consiglio"
(destinato ad elargizioni benefiche ed assistenziali)
gli illegittimi emolumenti definiti "omaggi" (dei
quali appresso si dirà) deliberati dal Consiglio
d'amministrazione in epoca successiva al 1974, tali
elementi indurrebbero a ritenere che i nominati aves-
sero conoscenza delle falsificazioni in parola e deli-
beratamente si astenessero dal denunciarle. Di ciò
non vi è certezza, però, e le considerazioni sopra
svolte ~~nei riguardi~~ ^{in favore} degli imputati Carra e Venturini
non possono essere travolte dalla constatazione
che al Criscuolo e al Monasterolo furono offerte
maggiori possibilità di rilevare le dette falsifi-
cazioni.
S'impone, di conseguenza, l'assoluzione di
questi ultimi dall'imputazione di falso di cui al
capo A n. 1 e 2 della rubrica con formula dubitativa.

Osserva poi il Collegio che le successive im-
putazioni hanno per oggetto molteplici fatti di pecu-
lato.

Questo si realizza, a norma dell'art. 314
c.p., quando il pubblico ufficiale o l'incaricato

peculato
174

di un pubblico servizio fac proprio o destina a scopo diverso da quello stabilito, agendo a profitto proprio o di altri, il danaro o la cosa mobile di cui abbia il possesso per ragione del suo ufficio.

La figura di reato di cui al capo B n. 2-3-4 e 4 è appunto costituita da peculato per appropriazione. Si tratta delle assegnazioni ai consiglieri di amministrazione dell'ICRI, ai sindaci, al direttore generale ed al condirettore delle somme precisate nella rubrica, assegnazioni attuate mediante le delibere del Consiglio d'amministrazione del 12.3.1975, 10.3.1976 e 9.3.1977 (inserite in copia nell'ALL. XLIII alla 1ª relazione della Banca d'Italia, acquisito per effetto dall'ordinanza collegiale *sic Feylli* 20.XII.1983), ciascuna successiva alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, con le quali si diede mandato al Presidente dell'Istituto di "esprimere" ai detti soggetti, "con un omaggio, la riconoscenza dell'Istituto per la loro collaborazione". Dei detti soggetti esclusi il direttore generale ed il condirettore, non partecipanti alle delibere - ^{più} i deliberarono e ricevettero tre volte il detto "omaggio" ed alcuni due volte; parteciparono ad una sola deliberazione i consiglieri Ferraro, Garofoli e Guerrieri; quest'ul-

timo, però, ricevette l'omaggio" per due anni, il
Garofoli una sola volta, il Ferraro mai lo ricevé.

Nel corso degli interrogatori gl'imputati
ex consiglieri hanno precisato ch'essi ricevevano,
oltre la medaglia di presenza per la partecipazione
alle singole sedute del Consiglio o della Giunta,
una somma di modesta entità per rimborso delle spese
di viaggio; hanno poi affermato che le somme og-
getto dell'imputazione costituivano, in realtà, il
rimborso delle spese, solo in piccola parte coperte
dalla modesta somma ricevuta espressamente a tale
titolo. Lo stesso carattere hanno attribuito alle
somme in parola gli ex sindaci, che hanno precisato
che ricevevano, oltre il cosiddetto "omaggio", solo
l'emolumento per l'attività di sindaco.

Gl'imputati hanno altresì precisato che tali
somme avevano sostituito, a decorrere dal 1975, le
tessere di libera circolazione ferroviaria, in pre-
cedenza distribuite dall'ICCRI ai suoi consiglieri
e sindaci.

Ora, indipendentemente dalla funzione attri-
buita dai singoli imputati alle somme in parola
peraltro definite all'inizio dell'istruzione "emo-
lumento una tantum" dal Calleri di Sala, "premio"
dal Criscuolo e dal Nezzo (in Racc. I/A vol. 1/a

fl. 39,86,70) - va in primo luogo rilevato che, a norma dell'art. 14 dello Statuto dell'ICCRI (in Racc. I vol. 3 All. 24/1) spetta all'Assemblea dell'Istituto nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci e determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai primi e gli emolumenti dei secondi; a norma dell'art. 18, poi, è competente il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il trattamento economico e qualunque altro provvedimento relativo al direttore generale e condirettore generale.

Per effetto di tali norme deve ritenersi che ogni decisione attinente al trattamento economico dei consiglieri di amministrazione e sindaci fosse di stretta competenza dell'assemblea dei partecipanti all'ICCRI e non già del consiglio di amministrazione.

Con le suddette illegittime delibere, pertanto, il consiglio d'amministrazione decise in sostanza emolumenti straordinari a favore dei suoi singoli componenti, che in tal modo distrassero a proprio vantaggio personale danaro dell'Istituto, situazione questa che - a parere del Collegio - realizza i caratteri del peculato. Con i consiglieri concorse chiaramente nell'illecito il Calleri di Sala che,

112

come Presidente delle relative sedute, propose, di volta in volta, al consiglio di amministrazione la deliberazione ed autorizzò le singole erogazioni (v. suddetto All. XLIII alla 1^ relazione della Banca d'Italia).

1213

Non appare idonea ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito la circostanza che i detti "omaggi" sostituirono le tessere di libera circolazione ferroviaria, dato che i singoli consiglieri avevano indubbia consapevolezza che, per la misura eccedente il valore delle dette tessere, gli "omaggi" non avevano validostitolo. Ciò toglie rilevanza alla mancata conoscenza, da parte dei medesimi, dell'inserimento della relativa spesa nel "Fondo erogazione consiglio" invece che nella sottovoce "Compensi a terzi" (v. rilievi del servizio Vigilanza della Banca d'Italia a pagg. 74-75 della 1^ relazione e deposizione Desario all'udienza 10.1.1984), irregolarità contabile che manifesta la piena consapevolezza, al vertice dell'Istituto, dell'illecito in parola.

La sussistenza del nesso della continuazione, regolarmente contestato, appare evidente.

Vanno ora prese in esame le posizioni degli imputati Cavini, Guerrieri, Garofoli e Ferraro, per

i quali il Pubblico Ministero ha chiesto pronuncia
di assoluzione.

Il Cavini, come provato dalla documentazione
inserita nell'Allegato XLVII, alla 1^a relazione della
Banca d'Italia, restituì gli assegni a lui inviati
come omaggi, adducendo, il 30.3.1975, la difficoltà
di dichiarare la relativa somma ai fini fiscali,
il 29.4.1977, la mancanza del "titolo formale" anche
a tali fini. Ciò manifesta coscienza della piena
illegittimità delle relative delibere, alle quali
il Cavini partecipò, e pertanto va riconosciuta la
sua responsabilità per i reati in parola.

Quanto all'imputato Guerrieri, lo stesso
partecipò alla sola delibera del 10.3.1976 ma rice-
vette il cosiddetto "omaggio" anche nell'77, operando
l'attività di consigliere svolta, nell'76. Tale dupli-
ce ricezione fa ritenere che lo stesso abbia avuto
tutta la possibilità di rendersi conto che le dette
non piccole somme versategli non avevano titolo
legittimo. Anche il Guerrieri va quindi ritenuto
responsabile dei reati in parola.

Di diverso tenore le considerazioni che si
devono svolgere nei riguardi degli imputati Garofoli
e Ferraro. Questi parteciparono soltanto alla deli-
bera del 9.3.1977 ed è credibile che non si siano

1714

Reyull

resio conto dell'effettiva portata della decisione medesima. I verbali delle delibere in parola, formulati in maniera fissa ("Il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione... ad esprimere... con un omaggio la riconoscenza dell'Istituto. Il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere"), esprimono indubbiamente la rapidità con cui veniva presa la decisione, che nel '77 appariva già consolidata. È credibile pertanto il Garofoli, quando ha affermato (v. verbale udienza 24.X.1983) che nella seduta non vennero indicati misura e natura degli omaggi e perciò ritenuti trattarsi di prodotti del tipo dell'omaggio casario fatto gli da un cliente della Cassa di Risparmio di Roma, (di cui era direttore generale, e vice-presidente). Analogamente, quanto al Ferraro, nominato consigliere dell'ICCRi all'inizio del febbraio '77, è credibile l'affermazione resa nell'istruzione (in Racc. 2/Bovolo 30/fl. 15) di aver ritenuto che gli "omaggi" fossero costituiti da agende, libri d'arte e borse porta-carte, secondo l'uso del sistema bancario. Il Garofoli, poi, restituì la somma all'Italcasse quando la direzione di questo rese noto di non poter gli documentare il titolo giuridico dell'erogazione fatta gli.

1215

Il Ferraro, a sua volta non ricevette alcun omaggio, essendosi riferita la delibera del 9.3.1977 all'attività svolta da consiglieri, sindaci e direttori nel '76, quando egli non faceva ancora parte del Consiglio d'amministrazione.

1216

Si deve pertanto escludere che i due nominati abbiano agito con dolo. Conseguenti l'assoluzione degli stessi dalle dette imputazioni perchè il fatto non costituisce reato.

Per quanto sopra detto, deve dichiararsi, in merito alla contestazione in parola, la responsabilità degli imputati Calleri di Sala, Cavini, Borgna, Degli Esposti, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Guerrieri, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pennacchio, Riondato, Senin, Trapani, Criscuolo e Monasterolo.

Allegati

Negate le circostanze attenuanti generiche al Calleri di Sala, ritenuta la sua maggiore responsabilità per quanto sopra già detto, le stesse attenuanti possono essere riconosciute agli altri imputati ora nominati, stante la loro incensuratezza.

Le pronuncie conseguenziali vanno rinviare al prosieguo, dopo esaminate le altre imputazioni di peculato.

Le contestazioni di cui alla lettera C del

capo d'imputazione riguardano una serie articolata di peculati bancari, che si sarebbero realizzati mediante finanziamenti di notevole entità a favore di varie società industriali: le contestazioni stesse colpiscono tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione (e della Giunta) dell'ICCRI, in concorso con il defunto direttore generale Giuseppe Arcaini.

Ad esse sono strettamente connesse le imputazioni di cui al capo D della rubrica, attinenti al concorso dei Sindaci dell'Istituto negli stessi peculati, e quelle di cui al capo N, riferentisi al concorso, negli stessi reati, degli industriali beneficiari dei detti finanziamenti.

La configurazione del peculato per irregolare finanziamento dà adito, com'è noto, a problemi di non agevole soluzione.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza del reato in molteplici ipotesi, relative a fatti di non elevata entità. Nella specie, invece, l'incriminazione ha colpito tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione nonché il direttore generale e i Sindaci di un grosso istituto bancario qual'è l'ICCRI e ciò è avvenuto per gruppi di grossi finanziamenti.

Ora, l'attività bancaria relativa ai prestiti è caratterizzata, per sua natura, da un'elevato gra-

do di discrezionalità, che trova scarsi limiti nelle norme statutarie della banca. L'accertamento del reato implica pertanto un'indagine sull'esercizio del potere discrezionale stesso.

Dottrina e giurisprudenza ammettono, per l'accertamento dei reati commessi dal pubblico ufficiale, il sindacato di legittimità del giudice sull'esercizio, nelle singole fattispecie, del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione in senso proprio; analogà facoltà va riconosciuta nel caso che sia incriminata l'attività del pubblico ufficiale operante in un istituto bancario di diritto pubblico come l'ICRI, attività che presenta discrezionalità più ampia di quella che è normale nella Pubblica Amministrazione ora detta. Invero i limiti posti dagli artt. 4 e 5 legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, se costituiscono uno dei cardini del nostro ordinamento giurisdizionale, riguardano specificamente il giudice civile e non quello penale, la cui attività, volta all'accertamento della responsabilità penale, non può implicare revoca di atti amministrativi. Inoltre, nel campo della giurisdizione penale vige il principio del più ampio potere d'indagine da parte del giudice, principio che trova espressione nell'art. 309 c.p.p.. Questa

121

Senzulli

norma, che ha carattere basilare per il nostro processo penale, consente, almeno in casi limite, che l'esame del giudice sia rivolto anche al merito dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale (nella specie; gli atti discrezionali di finanziamento incriminati).

1720

Al fine di ovviare alle eventuali deviazioni nell'opera del giudice, favorite dalla difficoltà e delicatezza delle indagini, si sottolinea in dottrina l'esigenza che sia dato pieno rilievo all'elemento del dolo. Questo, nei prestiti bancari concessi irregolarmente, è costituito dal proposito dell'agente di realizzare un profitto economico proprio o altrui in stretta relazione col danno patrimoniale arrecato all'istituto di credito con l'attività distrattiva.

L'accertamento della strumentalizzazione dell'atto ad un interesse estraneo a quello dell'istituto escluderebbe la necessità di qualsiasi indagine sull'opportunità dell'atto medesimo.

A questo punto, però, si ripropongono le difficoltà concrete apparentemente superate. E' noto, infatti, che - fuori dei casi di arresto in flagranza di reato e di confessione (non autocalunniosa) - l'esistenza dell'elemento psicologico del reato si deduce normalmente dall'esame di tutte le

modalità del fatto incriminato. L'accertamento dei motivi dell'atto, allo scopo d'individuare il fine di questo (se inerente o estraneo all'attività dell'ente), può involgere quindi anche l'esame dell'opportunità dello stesso; la carenza di opportunità, in relazione agli scopi dell'ente, potrebbe infatti essere indizio di abuso.

1221

Ne consegue l'esigenza che l'opera di accertamento del giudice si svolga con molta cautela e l'individuazione del dolo del prevenuto sia fatta sulla base di più elementi, escludendosi che la sola inopportunità del prestito bancario, anche se ripetuta; o la larghezza del criterio di accettazione delle garanzie possa provare l'intenzione penalmente illecita.

Ora, nei fatti in oggetto, chiari elementi di speculazione si ravvisano nell'attività svolta da Giuseppe Arcaini, direttore generale dell'ICCRI all'epoca dei fatti stessi (escluso quello di cui al capo C 10c). L'indagine istruttoria ha messo in evidenza una molteplicità di prestiti di notevole importo a gruppi di società industriali, rimaste poi debtrici come risulta dal quadro, prodotto dallo stesso Istituto, intestato "Fondi bianchi - Operazioni di finanziamento - Delibere concessione-

Stato attuale", allegato all'ordinanza di rinvio a giudizio (in Racc. I f. vol. 26).

La massiccia perdita economica provocata all'ICCRI è chiara manifestazione di tendenze dissipatrici nell'attività di disposizione dei fondi dell'Istituto. Tale attività era di competenza del Consiglio d'amministrazione e della Giunta ma questi, come appresso si vedrà, erano guidati e condizionati dalle relazioni del direttore generale, il quale teneva contatti diretti con i beneficiari dei prestiti (v. lettere scambiate con i Caltagirone, nei fascicoli relativi alle società indicate nel capo C 3 della rubrica) ed inoltre, stante la sua competenza e la sua posizione, era sicuramente informato dell'evolversi della situazione nel campo industriale, oltre che delle vicende dei beneficiari dei prestiti (dei quali indubbiamente conosceva anche i collegamenti con personalità politiche).

A ciò vanno aggiunti - ed hanno peso decisivo - comportamenti che sono chiara espressione del proposito di favorire illegittimamente almeno alcuni dei detti beneficiari: il tentativo di falsificazione del verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione del 31.5.'77 reso noto dal consigliere Gambacorta (v. nota al Giudice Istruttore in Rac-

1722

c. 2/c vol. 33 fl. 37 e conferma all'udienza dibattimentale del 31.X.'83); talora la mancanza di veridicità, come dichiarato dal consigliere Trapani, che ha citato anche un'azione illegittima a favore del gruppo Vita Mayer (v. Racc. 2/c vol. 62 fl. 24); gravissimi illegittimi a favore della soc. Mayer Asfore e C. e della Cartiera di Cairate, compiuti

M23

- dal condirettore generale (sicuramente per disposizione dell'Arcaini), risultano dalla lettera di addebiti allo stesso condirettore del 20.6.1979 (int. Racc. 1/A vol. 61/b pag. 197).

Tutti questi elementi non solo manifestano una condotta dirigenziale del tutto personale, quasi

si l'Arcaini fosse il gran protettore dell'industria edilizia e chimica, ma inducono a ritenere che lo

Rezzutti

stesso abbia agito con frequenza col preciso proposito di favorire i beneficiari, prevedendo la mancata

restituzione dei finanziamenti, ed in altri casi abbia agito quanto meno con dolo eventuale, sapendo

della probabilità della perdita.

Chiarita la posizione dell'Arcaini, che richiedeva primaria trattazione essendo stata l'opera dello stesso il perno dei vari prestiti oggetto di

incriminazione, va osservato che elementi di correttezza possono riconoscersi a carico del Calleri di Sa-

la, tenuto conto che la sua posizione al vertice dell'Istituto doveva renderlo consapevole della particolare politica creditizia del direttore generale e che è presumibile che questi assumesse iniziative illegittime in quanto aveva il sostegno morale della presidenza dell'ente. Non si può escludere, però, che per i numerosi periodi di assenza da Roma (ai quali per altro fa riferimento la contestazione di cui alla lettera F1 della rubrica) e per la mancanza di contatti diretti con i beneficiari dei prestiti (contatti minimamente provati), l'imputato non avesse cognizione precisa dell'irregolarità dell'epoca dell'Arcaini e dell'estremo rischio di molti finanziamenti. Equo pertanto appare mandare assolto alla Caleri di Sala dai reati di cui alla lettera C della rubrica per insufficienza di prove.

Quanto ai componenti del Consiglio d'amministrazione, imputati di concorso con l'Arcaini nei reati di peculato bancario, va rilevato che, ^{Statuto} per norma degli artt. 18 e 30 dello ~~Statuto~~ dell'ICCRE (in Racc. I vol. 3 All. 24/1), il Consiglio stesso amministra l'Istituto (salvo quanto di competenza dell'Assemblea) e decide i finanziamenti ad imprese pubbliche e private, limitatamente a quelle di primaria importanza in campo nazionale. In concreto, però, le singole de-

liberazioni vengono assunte dopo sentita la relazione del direttore (o condirettore) generale, il quale, se lo stesso Statuto (art. 20) gli attribuisce voto consultivo e diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, di fatto influisce intensamente sulle singole delibere. I consiglieri, provenendo dalle varie regioni d'Italia, poco si conoscono tra loro, non hanno contatto con le imprese che chiedono finanziamenti e trovano la fonte delle loro cognizioni sulle singole richieste di prestito unicamente nella relazione del direttore generale e nella documentazione da questo presentata al Consiglio.

11/25

Tali limitazioni erano particolarmente incisive all'epoca della gestione Arcaini. I consiglieri ignoravano che quelle indagini che presso gli Istituti da loro presieduti o diretti erano svolte dall'Ufficio Fidi, presso l'ICCRI erano sostituite dai rapporti diretti tra Arcaini e i richiedenti. Al riguardo, in contrasto con quanto addebitato nella parte iniziale del capo C) della rubrica, ai consiglieri non era consentito svolgere accertamenti tecnico-contabili sui richiedenti (salvo la facoltà di proporli all'Istituto in sede di discussione delle proposte della direzione generale che non appa-

rissero convincenti). Le relazioni dell'Arcaini, poi, erano formalmente regolari, spesso ampie e - in difformità da quanto ritenuto dal Giudice Istruttore (a pag. 37 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) - non potevano dare ai consiglieri la consapevolezza dell'estremo rischio delle operazioni bancarie ora incriminate. La notoria abilità del nominato metteva in ombra, nelle relazioni, il rischio dell'Istituto, faceva lo stato di difficoltà o d'insolvenza dei richiedenti e faceva apparire le dette operazioni come sufficientemente garantite (oltre che socialmente rilevanti). Gli imputati in proposito hanno dichiarato di aver ciascuno di volta in volta votato in base a proposte della direzione generale, che apparivano adeguatamente istruite e regolari sotto tutti gli aspetti e di aver fatto la loro valutazione, anche per le delibere d'urgenza della Giunta, sulla relazione documentaria e circostanziata della direzione generale. Va aggiunto il particolare prestigio che l'Arcaini riscuoteva come ex sottosegretario al Tesoro e Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana.

Alla stregua di tali considerazioni, si deve escludere la consapevolezza partecipazione dei consiglieri all'attività distrattiva dell'Arcaini, sia

25

pure sotto l'aspetto del dolo, eventuale. Questo non appare configurabile nei peculati in parola: esso richiede, infatti, la previsione della ^{probabilità} ~~responsabilità~~ della perdita, previsione che non poteva sorgere stante la mancata cognizione - per quanto sopra detto - degli elementi che dovevano poi provocare la perdita.

1727

In altre parole, il rapporto di fiducia che normalmente lega i componenti di un consiglio d'amministrazione al direttore generale esclude, in via di principio, la possibilità del dolo eventuale alla base del voto di delibera, cioè la preventiva accettazione di evento illecito incerto. Non sembra pertanto che possa sussistere il concorso doloso dei componenti il detto consiglio nell'attività illecita del direttore generale, al di fuori di una piena intesa (dolo diretto) con il medesimo, situazione non verificatasi nella specie.

Rezzulli

Ciò non esime dal rilevare che una maggiore accortezza nel valutare le proposte di Arcaini per i prestiti più massicci e nel deliberare sarebbe stata auspicabile nei consiglieri d'amministrazione, dei quali solo il Trapani ed il Nezzo, peraltro operatori bancari di provata esperienza, si astennero in occasione di alcune delle più grosse delibere.

Discorso più breve va fatto per i sindaci,

nota

imputati di concorso nei detti peculati.
Ad essi, come già rilevato, la legge attribuisce un controllo di legittimità e gli stessi, se possono esprimere il loro parere per le singole delibere, non hanno diritto di voto. A prescindere da ogni considerazione sulla possibilità ch'essi avevano di rendersi conto dell'altorischio di buona parte delle operazioni proposte dall'Arcaini, è assorbente il rilievo che non parteciparono alle delibere incriminate.

A conclusione di quanto detto sui peculati bancari nei riguardi di amministratori e sindaci dell'ICCRI e stante la già ritenuta responsabilità per i peculati di cui alla lettera B 2 - 3 e 4 della rubrica, va pronunciata condanna per questi ultimi a carico dei prevenuti in precedenza indicati (escluso il Carreri di Sala), condanna che - tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. ed in particolare della limitata intensità del dolo - appare congruo fissare in anni due e mesi quattro di reclusione e L. 300.000 di multa (pena base anni tre e L. 370.000, ridotta ad anni due e L. 250.000 per le attenuanti generiche ed aumentata, per effetto della continuazione, alla misura da irrogare).
La pena va dichiarata sospesa alle condizioni

di legge per il Trapani, che aveva già compiuto i 70 anni all'epoca dei fatti.

Conseguono per gli stessi imputati l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale e la condanna al pagamento di quelle di custodia preventiva.

Si deve poi pronunciare l'assoluzione di Cavinì, Borgna, Degli Espositi, Ferrari, Gambacorta, Giraudi, Malvetani, Mirandola, Nezzo, Peduzzi, Pilla, Senin, Trapani, Pennacchio, Riondato, Guerrieri, Garofoli e Ferraro dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte al capo C) perchè il fatto non costituisce reato; gli ex sindaci Criscuolo, Carra e Monasterolo vanno a loro volta mandati assolti per non aver commesso il fatto per i reati di cui al capo D).

Una posizione particolare è quella dei beneficiari dei finanziamenti indicati al capo N) della rubrica, chiamati a rispondere di concorso nei suddetti peculati bancari, per aver istigato i pubblici amministratori dell'ICCRI a stipulare prestiti mal garantiti, che si prevedeva non sarebbero stati restituiti.

La prova dell'istigazione, in verità, non è stata raggiunta; si è anche dedotto, a favore dei

1229

prevenuti, che l'industriale, che chiede un prestito bancario esercita un suo diritto e pertanto non può essere correo dell'eventuale peculato dell'amministratore o del funzionario della banca.

Osserva il Collegio che le note figure dell'istigatore e del determinatore non esauriscono i casi di concorso morale nel reato, dovendosi riconoscere gli estremi del concorso medesimo in tutte le ipotesi in cui taluno comunque contribuisca, con la sua condotta volontaria, alla realizzazione del fatto-reato.

Può aversi quindi concorso nel peculato bancario anche nei riguardi dell'operatore economico che, sapendosi in gravi difficoltà finanziarie ed avuta cognizione delle tendenze dilapidatrici dell'amministratore o dirigente di ente pubblico bancario, avanzi, richiama di prestito, e lo ottenga, nella previsione di non restituirlo.

Tale la posizione degli imputati in parola, con sfumature differenziatrici tra l'uno e l'altro.

Più in particolare, però, l'approfondimento delle suddette tendenze dell'Arcaini non si svolgeva secondo un processo lineare. La decisione finale sull'effettuazione del prestito era di competenza del Consiglio d'amministrazione dell'ICRI, e della

Giunta in via d'urgenza, e pertanto, pur sapendosi del prestigio di cui godeva l'Arcaini, l'esito della delibera sulla proposta di prestito era sempre incerto.

M31

Non si può escludere pertanto che gl'imputati non abbiano operato con quello specifico atteggiamento psicologico sopra delineato.

S'impone quindi l'assoluzione per insufficienza di prove degli imputati di cui al capo IV) della rubrica, fatta eccezione per l'Aloisi (di cui si dirà in seguito), dell'Einaudi e del Ravello Lei.

Quanto all'Einaudi, all'epoca dei fatti oggetto dell'imputazione egli era il Presidente

Legati

dell'EGAM, ente pubblico che gestiva, tra le altre, la soc. Vetrocokes-Cokapuania, destinataria del prestito di cui al capo 617a (unico oggetto d'incriminazione).

Risulta, dalla documentazione al riguardo acquisita (v. Racc. I vol. 3 All. 22), che l'imputato non era presidente della detta società, non fu

colui che trattò il prestito con l'ICCRI, non fu da lui firmata la corrispondenza tra l'EGAM e

l'ICCRI all'epoca del fatto e risulta altresì che, pur essendo egli presidente della soc. ISAI che

diede fidejussione per la debitrice, l'impegno fu firmato dall'amministratore dell'ISAI. A parte, poi,

che è pienamente credibile l'affermazione dell'Einau-
di che l'EGAM, come ente di gestione, non poteva
trattare i finanziamenti riguardanti le società
del gruppo, vale il rilievo che non è provato ch'egli
abbia comunque trattato con l'Arcaini per il prestito
in parola. Si deve quindi pronunciare assoluzione
per non aver commesso il fatto.

32

Quanto al Ravello Lei, non è provato che egli
abbia trattato con l'ICCRI per i prestiti a favore
delle società indicate al capo C9 della rubrica nè è
provato che sia stata influente la sua condizione di
"dominus della spa Flaminia Nuova", ritenuta nel cor-
so dell'istruzione. Anche nei suoi confronti si impo-
ne l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Restano da esaminare le imputazioni di pecula-
to di cui ai capi B1 ed F a carico del Calleri di Sa-
la.

La prima ha per oggetto la liquidazione di no-
tevoli somme a favore dell'Arcaini e del condiretto-
re generale Capello.

Nei riguardi di questi, prossimi per età a la-
sciare i loro incarichi - come precisato dallo stes-
so Calleri all'udienza del 15.6.1983 - il Consiglio
d'Amministrazione, sentita la Banca d'Italia, aveva
dato mandato all'imputato di fissare la misura dello

arrotondamento deciso ad integrazione delle somme

spettanti agli interessati per la messa in quiescenza;

questi avevano poi rinunciato all'integrazione, sod-

disfatti del rinnovo dei loro incarichi per cinque

anni. Gl'ispettori della Banca d'Italia (v. fl. 15 e

16 della prima relazione) hanno però constatato ope-

razioni per le somme rispettive di L. 450 milioni e

L. 290 milioni, che si è potuto ricostruire come fat-

te a favore dell'Arcaini e della vedova Capello, co-

stituenti integrazioni mascherate delle liquidazio-

ni spettanti. I fatti costituiscono, all'evidenza pe-

culato.

Tali operazioni, sicuramente progettate dall'Arcaini, si potrebbe presumere che fossero

consentite dal Calleri sia per quanto già detto sul

sostegno morale alle illegittime iniziative del di-

rettore generale sia per essersi espressamente inte-

ressato per le dette integrazioni. Manca però certez-

za al riguardo e può essersi verificato che l'inizia-

tiva dell'Arcaini sia stata concepita e realizzata

ad insaputa del Calleri, che va pertanto assolto con

formula dubitativa.

La stessa pronuncia va fatta per

il reato di cui al capo F2: consegna della somma di

L. 100 milioni a don Emilio Pennati, traendola ille-

133

133

133

gittimamente dal Fondo erogazione consiglio, conse-

gna costituente, peculato. ~~Stando ad~~ ~~per il fatto~~

come. Come risulta dall'All. XXXI alla 1^a relazione

della Banca d'Italia, l'imputazione è sorta dal ri-

trovamento di un appunto dell'Arcaini così concepito:

to: "D'accordo col Presidente e con il Prof. Dell'Amore

more eroghiamo in via eccezionale L. ~~100.000.000~~ ^{100.000.000} a

mezzo Cassa di Risparmio di Milano sul fondo Benefi-

cenza L. 31.5.'71". ~~La~~ ~~missione~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~tipo~~

Potrebbe ritenersi, dato il preciso tenore del

d'appunto, che l'Arcaini abbia effettivamente opera-

to d'intesa con il Calleri e con il Dell'Amore (all'

epoca Presidente della Cassa di Risparmio delle Pro-

vince Lombarde). Stanti i ripetuti dinieghi del Cal-

leri e del Dell'Amore (successivamente deceduto) non

non si può escludere però che l'Arcaini si ripromet-

tesse parlarne con i nominati e ciò non abbia avuto

seguito, rimanendo pertanto autore esclusivo della

detta operazione.

Natura di peculato deve invece riconoscersi al

fatto di cui al capo F1, l'aver cioè fruito di due

dipendenti e di un'autovettura messi a disposizione

della Cassa di Risparmio di Torino e pagati con de-

narò dell'ICCRI. La richiesta di poter disporre di

"un minimo di struttura" di segreteria a Torino, fat

ta dal Calleri dopo lasciata la carica di Presidente della locale Cassa di Risparmio, rimanendovi consigliere, era chiaramente illegittima e di ciò egli doveva avere consapevolezza, non sussistendo alcun valido titolo per poter disporre in Torino del detto "minimo di struttura". Va pertanto pronunciata declaratoria di colpevolezza.

173

Quanto all'ultima imputazione (capo F5), relativa all'autorizzazione di un fido di L. 142.000.000 a favore di Faustino Somma (amministratore dell'Indu-

stria Siderurgica Lucana), si è trattato di una operazione disposta con delibera d'urgenza, messa in luce dagli ispettori della Banca d'Italia (v. All. XXVIII alla 1^a relazione), operazione che, decisa a favore di un privato, è chiaramente illegittima e costituisce distrazione a favore di un terzo.

Rezzali

Consegue declaratoria di colpevolezza.

In merito alla misura della pena da irrogare al Calleri per i peculati, da ritenersi uniti dal nesso della continuazione, negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche per quanto sopra detto in merito ai reati di falso e tenuto conto delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., pena congrua appare quella di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 600 mila di multa (pena base an-

ni 3 e L. 500 mila aumentata, per effetto della con-
tinuazione, alla misura suddetta). Conseguo l'inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici, stante la mi-
sura complessiva delle pene inflitte.

In ordine alla domanda di risarcimento dei
danni proposta dalla parte civile, considerato che
questa, all'udienza del 9.5.'84, ha rinunciato alla
domanda stessa in relazione ai peculati di "omaggi"
ed ai peculati bancari, chiedendo per le altre impu-
tazioni accogliersi le richieste del P.M. che, ver-
so il Calleri, sono state di condanna solo per il
peculato di "omaggi", la domanda di risarcimento de-
ve essere accolta unicamente nei confronti dell'im-
putato Marcello Dionisi. La pronuncia va data in for-
ma generica. Le spese seguono la soccombenza e tenu-
to conto che il processo si è svolto soprattutto per
l'accertamento dei detti peculati, ai quali il Dio-
nisi è estraneo, le stesse vanno contenute nella som-
ma complessiva di L.2.000.000.

Infine, nei confronti dell'imputato Carlo Alo-
si, deceduto il 1° agosto 1981, deve dichiararsi non
doversi procedere per i reati ascritti gli per esse-
re gli stessi estinti per morte del reo.

P.Q.M.
Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p., dichiara Calleri

di Sala Edoardo e Dionisi Marcello colpevoli del reato sub A) limitatamente ai numeri 1 e 2 e, per l'effetto, li condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, di cui anni tre condonati; dichiara Calleri di Sala Edoardo colpevole altresì dei reati sub B) n. 2, n. 3 e n. 4 nonché dei reati sub F) n. 1 e n. 5, unificati ex art. 81 c.p., e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici; dichiara Cavini Lorenzo, Borgna Giovanni, Degli Esposti Dago- berto, Ferrari Enzo, Gambaorta Carino, Giraudi Gio- vanni, Malvetanic Terenzio, Mirandola Domenico, Nezzo Alessandro, Peduzzi Vitaliano, Pennacchio Mario, Rion- dato Ezio, Senin Angelo, Trapani Giuseppe, Criscuo- lo Giuseppe, Monasterolo Enrico e Guerrieri Giusep- pe colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti sub B) e, concesse loro le attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di anni due e mesi quat- tro di reclusione e lire 300.000 di multa. Condanna Pena sospesa per il Trapani e interdizione dai pub- blici uffici per gli stessi imputati per la durata della pena principale. Condanna Condanna tutti i predetti imputati al pa- gamento in solido delle spese processuali e ciascu-

1237

no pro-capite al pagamento delle spese di custodia preventiva. Condanna Dionisi Marcello al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, nonchè alla rifusione, in favore della stessa parte civile, delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessive lire 2.000.000 (duemilioni).

Visto l'art. 479 c.p.p., assolve Carra Enrico e Venturini Pietro dal reato sub A) n. 1 e n. 2 per non aver commesso il fatto; Criscuolo Giuseppe e Monasterolo Enrico dallo stesso reato stessi numeri per insufficienza di prove; Calleri di Sala Edoardo, Dionisi Marcello, Criscuolo Giuseppe, Carra Enrico, Monasterolo Enrico e Venturini Pietro dalla stessa imputazione sub A) n. 3, n. 4 e n. 5 perchè il fatto non costituisce reato; assolve Calleri di Sala Edoardo dal reato sub B) n. 1, dai reati sub C) nonchè dal reato sub F) n. 2 per insufficienza di prove; assolve Garofoli Corradino e Ferraro Giovanni dalle imputazioni loro ascritte sub B) perchè il fatto non costituisce reato; assolve Cavini Lorenzo, Borgna Giovanni, Degli Esposti Dagoberto, Ferrari Enzo, Gambacorta Carino, Giraudi Giovanni, Malvetani Terenzio, Mirandola Domenico, Nezzo Alessandro, Peduzzi Vitaliano, Pilla Franco, Senin Angelo, Trapani Giuseppe,

Pennacchio Mario, Riondato Ezio, Guerrieri Giuseppe;
Garofoli Corradino e Ferraro Giovanni dalle imputa-
zioni loro rispettivamente ascritte sub C) perchè il
fatto non costituisce reato; assolve Criscuolo Giusep-
pe, Carra Enrico e Monasterolo Enrico dai reati loro
rispettivamente ascritti sub D) per non aver commes-
so il fatto; assolve De Veali Levi Mayer Elena, Cal-
tagirone Gaetano, Bellavista Caltagirone Camillo,
Bellavista Caltagirone Francesco, Belli Arcangelo,
Marchini Alfio, Sofia Corrado, Somma Faustino, Fos-
sati Bellani Felice e Wehrli Victor dai reati loro
rispettivamente ascritti sub N) per insufficienza
di prove; assolve Ravello Lei Fiorenzo ed Einaudi
Mario dai reati loro rispettivamente ascritti sub N)
per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi
procedere nei confronti di Aloisi Carlo dai reati
ascrittigli perchè estinti per morte del reo.

1139

Il Presidente estensore

Paul Feynall

Depositata in Cancelleria

Roma II 5-11-'84

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE



Vittoria Esposito

Vittoria Esposito

Copia conforme all'originale
Roma, II 14-11-'84

IL CANCELLIERE

